

TORNATA DEL 24 APRILE 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedo. = Risposta del ministro per la guerra circa una petizione del signor Bensaia Letterio, di Messina. = Seguito della discussione del progetto di legge, faciente parte dei provvedimenti finanziari, per disposizioni relative alla tassa sui redditi della ricchezza mobile — Parlano sull'articolo 1, che comprende i redditi soggetti a tassa, i deputati Torrigiani, Maurogòate, Englen, Mascilli, Ercole, Raeli, Mantellini, relatore generale, Salaris, Mangilli, Corbetta, relatore speciale, Di Masino, Bonghi, Finzi ed il ministro per le finanze — Emendamenti proposti dai deputati Mascilli, Raeli ed Englen — L'emendamento del deputato Raeli è respinto — Interruzioni — Osservazioni del deputato De Donno — votazione per appello nominale dell'articolo 1 e sua approvazione.*

La seduta è aperta all'una e 55 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Melissari ha chiesto un congedo di quindici giorni per affari particolari.

(È accordato.)

L'onorevole ministro della guerra ha fatto pervenire la seguente lettera:

« Nella discussione avvenuta alla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre ultimo, circa la petizione n° 358 di Bensaia Letterio, di Messina, diretta ad ottenere un sussidio per i sacrifici fatti da lui, dal padre e dai fratelli per la liberazione della Sicilia, non essendosi potuto venire perfettamente in chiaro sui titoli del petente, il sottoscritto assunse l'impegno di prendere le occorrenti informazioni e di ragguagliarne poi la Camera, tosto provvedendo anche, se ne fosse il caso e se fossevi diritto; e la Camera accettò la proposta stata fatta di prendere atto di tale dichiarazione e passare all'ordine del giorno puro e semplice.

« Il sottoscritto, soddisfacendo all'impegno come sopra assunto, si pregia di riferire a cotesta onorevole Presidenza il risultato delle informazioni rice-

vute sui fatti esposti nella petizione, ed i provvedimenti in proposito emessi dal Governo.

« Convieni premettere che nella suaccennata discussione si disse che il Letterio Bensaia era stato uno dei Mille di Marsala e che era morto pazzo nell'ospedale di Palermo pochi giorni prima della discussione medesima, mentre tali circostanze si riferiscono invece a Niccolò Bensaia, fratello del petente, siccome è accertato e dalle informazioni ricevute e dai ricorsi ultimamente pervenuti a questo Ministero dal Letterio stesso e dalla vedova di Niccolò Bensaia, che domandò anch'essa un sussidio.

« I titoli di benemerenzza della famiglia Bensaia emergono dai seguenti fatti:

« Salvatore Bensaia, di Messina, morto il 27 febbraio 1872, era uomo di civil condizione e possidente una volta di discreto censo. Egli prese parte attivissima per la liberazione della Sicilia, sacrificando parte delle sue sostanze. Nel 1849 tutta la famiglia emigrò, e ciò l'obbligò a spese straordinarie che contribuirono a deteriorare la sua condizione economica. Il generale Medici ebbe a riconoscere e ad ammirare il patriottismo di quel cittadino messinese, ed allorchè questi, dopo altri dispendi per la causa nazionale, faceva dono alla patria di un risparmio di lire 4635 50, il generale gli scriveva nobili e generose parole di ringraziamento e di elogio.

« Lo stesso Salvatore ebbe cinque figli, cioè Letterio, Niccolò, Giovanni Battista, Vincenzo e Giuseppe, che tutti egualmente cospirarono sempre per la causa nazionale.

« Quest'ultimo morì nella rivoluzione di Messina del 1848 e precisamente nell'assalto del forte Real Basso per colpo di mitraglia tirato dalle truppe borboniche, e Vincenzo morì, ritenuto per causa comune, nel gennaio 1859.

« I figli Giovanni Battista e Niccolò furono ambidue dei Mille ed ebbero la pensione. Il primo di essi è tuttora vivente e gode della pensione; l'altro, Niccolò, è quegli più sopra ricordato, il quale morì pazzo nell'ospedale di Palermo nell'ottobre ultimo, lasciando la vedova e quattro figli di tenera età in misere condizioni, due dei quali però saranno molto probabilmente collocati in un convitto a spese del comune di Messina.

« Riguardo infine al Letterio, esso non fu dei Mille, ma consta che prese parte nel 1848 alla rivoluzione di Messina, e che per causa politica fu nel 1849 incarcerato, e nel 1852 mandato in esilio, e da una copia di passaporto per la Francia da lui prodotta del 29 aprile 1860, che egli era in quell'epoca fornitore della marina francese a Messina. Risulta pure trovarsi in ristrette condizioni finanziarie con moglie e quattro figli minorenni.

« Il Ministero della guerra, deducendo da queste informazioni che i titoli di benemerita della famiglia Bensaia furono più specialmente dipendenti da causa politica, e ritenuto inoltre che l'assegnazione della pensione ai Mille di Marsala, della quale era provveduto il fu Niccolò Bensaia, venne promossa dal Ministero dell'interno, ravvisò cosa di competenza del medesimo il provvedere in merito delle petizioni del Letterio e della famiglia del fu Niccolò Bensaia, e le trasmise pertanto allo stesso Ministero insieme ai documenti ed alle informazioni come sopra ricevute.

« In seguito a questa comunicazione, il Ministero dell'interno, malgrado la ristrettezza massima dei fondi disponibili, determinò in data del 14 marzo prossimo passato di accordare per una volta tanto un sussidio, sia alla vedova Bensaia che al Letterio. Se non che riconoscendo a favore della prima più speciali titoli a sovvenzione, trattandosi d'una vedova dei Mille, le accordò un sussidio di lire 500 e al Letterio invece assegnò un sussidio di lire 200.

« Da quanto ora consta, la vedova ha riscossa la sua parte, non così il Letterio il quale mostrasi mal pago di questa differenza di trattamento, non pensando che la vedova manca, per la perdita del marito, del principale sostegno della famiglia. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

(*Titolo della ricchezza mobile*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei provvedimenti finanziari.

Stimo opportuno di rammentare alla Camera che, avendo essa deliberato si facesse la discussione generale complessivamente su tutti i provvedimenti, non può esser lecito di rientrare nella discussione generale in occasione della discussione dei singoli titoli, ma deve quest'ultima unicamente aggirarsi sull'argomento compreso in ciascuno degli articoli di questi titoli medesimi.

Titolo 1. Disposizioni relative alla *tassa sui redditi di ricchezza mobile*.

L'onorevole ministro delle finanze accetta che la discussione si apra sul progetto della Commissione?

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io accetto che la discussione si apra sulla proposta della Commissione, riservandomi però, soprattutto all'articolo 4, di riprendere l'articolo ministeriale come emendamento.

PRESIDENTE. « Art. 1. Fra i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile in applicazione dell'articolo 9, § 1, della legge dell'11 agosto 1870, allegato N, sono compresi i censi in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere, i quartesi, i frutti di capitali *quandocumque*, le soggiogazioni e ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto, comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario.

« Questi redditi vengono tassati al netto della detrazione medesima. »

Su questo articolo è iscritto a parlar primo l'onorevole Torrigiani.

TORRIGIANI. Comincio dall'assicurare l'onorevole presidente della Camera che io eseguirò appunto l'invito molto giusto col quale egli ha aperta la discussione d'oggi.

Certo noi cominciamo oggi la discussione della parte più viva delle leggi che formano il complesso dei provvedimenti finanziari presentati dall'onorevole ministro.

L'articolo 1 mi pare analizzato con tanta diligenza e dalla relazione dell'onorevole ministro e dalla relazione redatta veramente con molta acutezza dal mio amico l'onorevole Corbetta, che, ridotte le

cose ai loro veri termini, quest'articolo, in sostanza, toglie ogni dubbio sullo sviluppo e sulla migliore applicazione dell'articolo 9 della legge 1870.

Io immagino le dubbiezze che possono sorgere in chi crede questa volta ancora ad una duplicazione di tassa. Ma, o signori, se noi vogliamo risalire alla legge del 1864, vedremo allora come i possessori di fondi che pagano il tributo fondiario non sono soggetti alla tassa di ricchezza mobile, e vedremo poi come di mano in mano, tutte le volte che si è trattato dell'esercizio dell'industria agricola, è stata posta, e doveva esserlo, la tassa di ricchezza mobile.

Ebbene, se noi vogliamo guardare solo tutte quelle parti che compongono il primo articolo, di origine tributaria, questo non basta; bisogna distinguere quest'origine tributaria da quella che si può considerare come una tassa realmente fondiaria, la quale non ha nulla a che fare con quella che i creditori di censi, di decime, di quartesi, e via dicendo, debbono per ritenuta pagare, e che si sono obbligati di pagare, come una risultanza di questo mezzo finanziario.

Escluso per me che si possano confondere le parti di quest'articolo 1, col tributo fondiario, che resta intieramente al di fuori della legge fondamentale della ricchezza mobile, che colpisce i redditi diversi da quelli speciali al possessore del fondo, resta naturalmente una considerazione che non si può a meno di non farsi, ed è la condizione in cui si andranno a trovare i possessori dei redditi indicati nell'articolo 1 che discutiamo.

Questa è un'osservazione giusta, che non va limitata veramente ai soli possessori di questi redditi, ma che bisogna estendere a molti altri tributi ed a molti altri contribuenti; in altre parole, se noi non vogliamo altro considerare che la condizione in cui una legge d'imposta metta alcuni contribuenti; se noi vogliamo correggere l'intiera legge, sarà benissimo migliorata la condizione dei contribuenti, ma non si può fare un'eccezione, quando quest'eccezione non si riferisce che ad una classe sola di contribuenti; il che diventerebbe, in altre parole, un privilegio.

Tuttavia io non posso a meno di mettere sott'occhio alla Camera lo stato in cui credo che si troveranno alcuni possessori, sia di censi, sia di decime, sia di quartesi e di frutti di capitali *quando-cumque*. Cumulato il tributo, vario nelle varie provincie, che pagano per ritenuta i debitori, colla tassa di ricchezza mobile, allo Stato, il gravame sarà forte per molti, e si ricorre allora col pensiero, non al privilegio di esenzioni, ma al miglio-

ramento da studiarsi per la legge e la sua applicazione. Viene subito in mente il dire: ma perchè, trattandosi di una classe di contribuenti, noi non possiamo portare un qualche miglioramento nella tassa stessa, il quale miglioramento, mentre giova a questi che sono colpiti da imposizione eccessiva, può estendersi anche a molti altri?

Io debbo dire francamente che questo non è solamente un pensiero mio, ma è un pensiero che è sorto nella Commissione, e che lo stesso onorevole relatore Corbetta ha dichiarato nella quarta domanda che fa, aprendo la sua relazione, e fermandosi appunto alla quarta domanda dichiara esplicitamente che non si poteva assolutamente toccare la legge per tutto quello che ha rapporto alla sua parte organica. Io credo, signori, che questo sia un punto di tanta importanza che si collega necessariamente colla classe dei contribuenti, compresa nell'articolo 1, e per conseguenza spero che l'onorevole presidente non vorrà sicuramente farmi qualche appunto se io discendo a considerare un miglioramento il quale gioverebbe per questa classe dei contribuenti non solo, ma per tutti quanti i colpiti dalla tassa di ricchezza mobile.

Quando io penso che il decreto emanato il 6 maggio 1872 ha creato una Commissione d'inchiesta sull'andamento della tassa di ricchezza mobile, io non credo realmente che ci siano delle barriere insormontabili, per le quali si debba dire: « vedremo cosa farà quella Commissione; » finchè quella Commissione non abbia realmente esposto i suoi pensieri alla Camera sul miglioramento da portare alla tassa di ricchezza mobile, non dobbiamo adottare nessuna innovazione se non per le parti secondarie della legge.

Io qui, o signori, posso addurre un esempio (e mi fa piacere di vedere al suo posto la persona a cui lo riferisco, il mio amico Maurogò nato), esempio che credo valga qualche cosa in questo momento.

La Commissione fu creata, come vi diceva, col decreto 6 maggio 1872. Uno dei suoi componenti, come è naturale che vi dovesse essere, era appunto l'onorevole Maurogò nato, l'autorità del quale è conosciuta da tutti.

L'onorevole Maurogò nato, sette mesi dopo il decreto di nomina, si trovò presente alla Camera quando l'onorevole La Porta fece l'interpellanza conosciuta da tutti al ministro delle finanze per l'applicazione della legge sulla tassa di ricchezza mobile.

Io fui attento allora al discorso dell'onorevole Maurogò nato il quale, con molta modestia spogliandosi

in quel momento della sua qualità di relatore, volle parlare come deputato; e sarà pur lecito a me di parlare come deputato in una circostanza che reputo di molta opportunità, e che porterebbe una innovazione salutare per tutta quanta la esazione della tassa di ricchezza mobile.

Le parole che l'onorevole Maurogò nato pronunciò in quel momento, mi sembra che sia più che opportuno, utile ripeterle testualmente, memore del vecchio motto *repetita docent*.

« Vi è una questione importante e sulla quale si aggirano le principali accuse dei preopinanti, vale a dire il delirio da cui qualche volta è invaso l'agente delle tasse, il quale colpisce in un modo affatto arbitrario alcuni contribuenti che sono più particolarmente da lui conosciuti.

« Ora io credo che questo pericolo potrebbe essere allontanato. Nella prima legge noi avevamo stabilito che le Commissioni fossero quelle che tassassero, e l'agente delle tasse non era che il registratore e l'esecutore della sentenza delle Commissioni. Le Commissioni naturalmente funzionavano male in principio, vale a dire tassavano poco; ma ciò era naturale, trattandosi di una tassa nuova ed assai grave. Noi, come il solito, non abbiamo avuto pazienza; invece d'aspettare qualche tempo e di correggere poco a poco queste Commissioni, modificandole e tentando d'indurle col mezzo dei sindaci e dei prefetti a fare il debito loro, siamo andati all'estremo opposto, abbiamo detto: tassi l'agente, e le Commissioni decideranno sui reclami.

« Ora è possibile che un agente, il quale molte volte è affatto nuovo nel paese, conosca tutti i contribuenti e possa non dimenticarne alcuno? Come è possibile impedire che sorga il sospetto, per quanto infondato, che l'agente dimentichi in mala fede una ditta o proceda ad accordi diretti con altre, tassandole meno di altri contribuenti che si trovano in analoga condizione? »

E qui apro una parentesi, giacchè questo è passato anche sotto ai miei occhi, e credo che sia un lamento a cui bisogna ovviare.

« Come è possibile (seguita l'onorevole Maurogò nato) che un agente, il quale ha tante occupazioni e così svariate, in una grande città, come Napoli o come Milano, possa coscienziosamente concludere: il tale ha tanto di reddito, mentre questo è spesso il segreto più gelosamente custodito di ogni cittadino? »

« Pare a me tuttavia che il rimedio non sarebbe tanto difficile; si può scegliere un sistema misto, quale è adottato in altri paesi, ed è in qualche

modo suggerito da alcuna di quelle Commissioni che ci hanno risposto... »

Notate bene: con queste parole l'onorevole Maurogò nato accenna sicuramente, come membro alla Commissione, la quale ebbe già ricevute le notizie da lui riferite alla Camera, e poi seguita così:

« ...vale a dire che le Commissioni tassatrici fossero composte, per esempio, di tre membri nominati dal Consiglio comunale, due scelti dal Governo fra i cittadini meritevoli di fiducia (*probi viri*, come si direbbe), e non impiegati, ed il sesto sarebbe l'agente delle tasse. Ora, questa Commissione di sei membri, deciderebbe sulle denunce che vengono presentate dalle parti e sulla tassa da imporsi a coloro, che ommisero di fare la denuncia. In questo modo si avrebbero parecchi vantaggi; prima di tutto un risparmio enorme di tempo, perchè il primo stadio verrebbe del tutto eliminato; non sarebbero possibili accordi fra le parti e l'agente perchè bisognerebbe che molte persone colludessero insieme; non avverrebbe mai il caso che si tassassero dei morti, come fu detto, perchè i cittadini avvertirebbero subito il fatto; di più verrebbe quasi intieramente rimosso il pericolo che sorge dalla legge del 1867, perchè sarebbero molto più rari i reclami e si potrebbe lasciare un tempo maggiore alle Commissioni provinciali per evaderli.

« Voi comprendete che naturalmente dalla Commissione comunale si potrebbe appellare alla Commissione provinciale tanto da parte dell'agente, se crede che siano lesi i diritti dell'erario, come da parte del contribuente, se si crede danneggiato.

« Questo sistema poi avrebbe il vantaggio, secondo me grandissimo, di liberare da ogni odiosità il Governo, che ora concentra sopra di sè tutta l'avversione che l'agente coi suoi errori gli procaccia. Una volta fatta questa riforma, è naturale che il Governo non potrebbe mai essere accusato di arbitrio o di ingiustizia. »

A questo si può aggiungere un altro vantaggio che mi sembra di molta importanza.

Quando si vede un agente delle tasse tassare male, nasce uno spavento in tutti i contribuenti, i quali credono allora di dovere necessariamente alterare le denunce e di nascondere i redditi loro il più che sia possibile per evitare danni e conflitti. Ora, mediante il proposto provvedimento, i conflitti sono in gran parte evitati e le dichiarazioni di redditi molto più estese e molto più sincere.

Nè si tratta, notate bene, o signori, di una vera innovazione. La legge fondamentale della tassa di ricchezza mobile 14 luglio 1864, non diede nè punto

nè poco, le facoltà agli agenti finanziari riservate alle Commissioni di sindacato, e fu l'articolo 16 del decreto legislativo 18 giugno 1866 che rovesciò questo sistema di cose.

La giustezza del principio che vorrebbe richiamare in vita l'onorevole Maurogò nato, così riconosciuto anche da persona autorevole come egli è, dovrebbe eccitare molti a non lasciar passare questa occasione senza farne uno studio speciale.

Aggiungo un'altra osservazione, ed ho finito.

L'onorevole mio amico Corbetta, relatore diligentissimo di questa proposta di legge, ha parlato delle Casse di risparmio per le quali egli ha, come ho io, una grande simpatia. Si trattava in proposito di saltare una barriera, che sarebbe ottima cosa mettere da parte, la barriera, cioè, che ci oppongono gli organici della legge, che alcuni dicono non doversi toccare.

Eppure sarebbe pregio dell'opera non differire un bene che può effettuarsi subito. Si tratta infatti di istituzioni di somma utilità. Le statistiche che ora si van facendo in Europa sulle Casse di risparmio, dimostrano che i risultati delle somme da esse raccolte si traducono in parecchi miliardi. Quando penso alle classi povere della società, e principalmente alle classi operaie cui giovano queste Casse, e vedo che molte di esse sono, Dio nol voglia, in pericolo di perire, con gran danno del paese, domando qual valore abbia l'affermare che non si può impedire questo danno, se per raggiungere tanto scopo, conviene toccare gli organici della legge.

A questo punto grave ha relazione l'articolo 13 della legge che discutiamo. Io non devo quindi entrare in questo momento in tanta questione: ho l'onore di essere iscritto su quell'articolo; ed altri miei colleghi, gli onorevoli Codronchi e Farini, parleranno prima di me, e meglio di me; ed io desidero che venga quel momento onde potere realizzare qualche cosa che faccia veramente una posizione sicura e buona a queste benefiche istituzioni.

Pongo fine alle mie parole col chiedere, se realmente, tanto l'onorevole ministro, quanto l'onorevole Commissione stiano fermi entro la cerchia degli articoli proposti. Isolato come sono, non potrò certo fare un passo di più di quello tentato oggi, quantunque, nell'intima persuasione di tentare un bene pel paese e per le finanze dello Stato, cercherò conferirne coi miei amici politici, perchè trattandosi che la mia intima persuasione si presenta come giovevole alla cosa pubblica, io non sono tale da rinunziarvi così facilmente.

Se le mie parole, allo scopo di migliorare una legge che ne ha bisogno, rivolte all'onorevole mini-

stro, ed alla Commissione, potessero tradursi in qualche studio possibile pel tempo che occorre innanzi di condursi a termine la discussione dei provvedimenti finanziari, sono persuaso che sarebbero coronate dal successo, cioè dall'approvazione della Camera.

MAUROGÒNATO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAUROGÒNATO. Poichè si è parlato della Commissione d'inchiesta sull'imposta di ricchezza mobile, sarà bene che io anticipi a dare qualche schiarimento.

L'onorevole Torrigiani ha detto che la Commissione d'inchiesta presto comunicherà al Parlamento...

TORRIGIANI. Perdoni, non ho detto questo.

MAUROGÒNATO. Disse che presto dovrà riferire alla Camera...

TORRIGIANI. Interpreta un mio desiderio; ma non è che un desiderio.

MAUROGÒNATO. Diceva insomma che presto dovrà riferire.

TORRIGIANI. No, no!

MAUROGÒNATO. Io farò osservare che la Commissione di cui si tratta non è parlamentare, ma è amministrativa, ossia governativa. Ed io non ho bisogno di dire all'onorevole Torrigiani quale differenza vi sia tra queste due diverse specie di Commissioni.

Fu asserito dall'onorevole Toscanelli che, quando un ministro vuole far niente, nomina una Commissione; rimprovero questo che sarebbe stato piuttosto diretto all'onorevole Sella, che ha creata la nostra Commissione, di quello che al ministro attuale.

L'onorevole Branca ha detto, però in modo cortese, e con uno scopo benevolo, che la Commissione d'inchiesta aveva proceduto con una certa lentezza. È bene dunque che io dia qualche notizia sullo stato dei nostri lavori, se l'onorevole presidente me lo permette, come pure sull'argomento più specialmente toccato dall'onorevole Torrigiani.

Secondo l'onorevole Branca, noi abbiamo agito con lentezza, perchè siamo stati spaventati, paralizzati dalle difficoltà che ci si opponevano, vista l'elevatezza dell'aliquota, che è l'ostacolo maggiore allo sviluppo di questa imposta.

Noi ci siamo costituiti in maggio del 1872. Bisogna dunque esaminare quale sia il tempo *utile* che abbiamo avuto, e non misurarlo col calendario.

Nel maggio del 1872 il primo lavoro che abbiamo fatto, fu questo: abbiamo redatto un que-

stionario che contemplava moltissimi argomenti per ottenere i dati necessari sui quali fondare le nostre indagini, e l'abbiamo mandato alla direzione generale delle imposte dirette, affinchè ci rispondesse sopra un infinito numero di cose.

Abbiamo fatto un altro questionario per la Commissione centrale, abbiamo pregato il Ministero degli esteri di scrivere alle ambasciate per farci conoscere lo stato della legislazione su questa materia negli Stati principali e il Ministero dell'interno per conoscere il prodotto delle imposte sul valore locativo, sulla tassa di famiglia e su tutti quegli altri pesi che hanno in qualche modo analogia colla imposta sulla ricchezza mobile. Abbiamo chiesto al Ministero di agricoltura e commercio molte notizie tratte dalla ultima anagrafe sulla classificazione dei vari esercenti. Abbiamo fatto, insomma, una quantità di domande agli uffici amministrativi ed alle Commissioni provinciali, ed occorreva certamente un lungo tempo per avere le risposte.

Frattanto sopraggiunsero le ferie, e ci siamo separati.

La direzione generale delle imposte dirette, la quale doveva più specialmente rispondere a tante nostre domande, aveva bisogno di molti mesi per fare un così lungo lavoro statistico, tanto più che doveva dirigersi agli agenti, i quali erano allora occupati per l'accertamento e la formazione dei ruoli, e non potevano sospendere l'andamento regolare del servizio per fare quanto occorreva a noi. Abbiamo dunque dovuto necessariamente attendere molto tempo prima di occuparci seriamente della materia. Anche le Commissioni provinciali sono state in generale lente a risponderci. Frattanto, quando ci siamo raccolti di nuovo, al fine di novembre, abbiamo cominciato col discutere la legge che fu presentata dall'onorevole Sella, la quale ha molta analogia con quella presentata dall'attuale ministro e che stiamo discutendo.

Abbiamo esaminato e discusso le risposte che ci pervennero; abbiamo cercato di completarle; abbiamo sollecitato quelle in ritardo, e frattanto sopraggiunse, come ricorderete, una minaccia di crisi per l'arsenale di Taranto. Allora siamo stati paralizzati nel nostro lavoro, perchè, formando noi parte di una Commissione nominata dal Ministero, ci occorreva sapere se il Ministero che doveva succedere fosse disposto a confermarci nel nostro mandato.

Poco dopo infatti avvenne la crisi, ed allora abbiamo dovuto dimetterci.

L'onorevole Minghetti ebbe la cortesia di invitarci a continuare l'opera nostra, ma io non ho potuto sapere dai miei colleghi se avrebbero ac-

ettato il nuovo mandato, se non quando ci siamo riuniti nuovamente qui nel novembre dell'anno scorso.

Allora abbiamo diretto varie altre domande a tutti i prefetti del regno per conoscere l'andamento dell'imposta, e l'opinione che il paese aveva degli agenti, invitandoli a comunicarci le loro osservazioni, e pregandoli anche di interrogare gli intendenti, e ogni qualvolta questi fossero stati di diverso parere, abbiamo raccomandato ai prefetti di aggiungere il loro voto particolare. Finalmente abbiamo interrogato anche le principali Camere di commercio, le quali hanno tutte risposto.

La Commissione centrale ci ha presentato un lavoro veramente perfetto sopra le più frequenti questioni legislative che sorgono e sopra tutti i miglioramenti che si dovrebbero introdurre nella legge o nel regolamento, e lo abbiamo discusso. Abbiamo raccolto una quantità grande di notizie, ed ora abbiamo nominato il relatore, e basti dire che questi è l'onorevole Corbetta, per sapere quanto egli sia competente e laborioso, e come ben presto saremo in grado di presentare al ministro il nostro lavoro, che potrà essere da lui studiato nelle vacanze.

Noi ci siamo divisi in quattro Sotto-Commissioni, una per la statistica; un'altra per l'aliquota e la diversificazione; la terza per il metodo di accertamento, e finalmente la quarta per le questioni amministrative e legislative.

Intorno al metodo di accertamento, e alla questione, della quale, con tanta cortesia, fu parlato dall'onorevole Torrigiani devo confessare con rammarico, che la mia idea fu combattuta non solo dalla Commissione d'inchiesta, ma anche da altre persone molto esperte in questa materia, le quali hanno giudicato che ci sarebbe un grave pericolo, quello, cioè, che l'agente resterebbe in certo modo annullato, e subirebbe l'influenza dei membri della Commissione coi quali sarebbe messo in contatto; insomma non trovai alcun appoggio.

Del resto, questa proposta fu considerata dalla Commissione d'inchiesta come una riforma radicale, per cui non potrebbe aver luogo in una legge come la presente, tanto più che renderebbe necessarie molte essenziali modificazioni alla procedura e ai regolamenti. Questa legge si occupa soltanto di miglioramenti che potrebbero dirsi provvisori e temporanei, tanto per tirare avanti alla meglio finchè fosse portata una modificazione profonda a questo tributo, per cui in quella occasione si potrà discutere anche su quella mia proposta della quale fece cenno l'onorevole Torrigiani.

Aggiungo, come dissi poco fa, che abbiamo inter-

rogato uomini esperti nella materia ed altri ne interrogheremo ancora, onde raccogliere anche i consigli di quelle persone che, quantunque competentissime, non formano parte della Commissione.

Di più non potrei dire per ora, e dichiaro che, in tutta questa discussione, dovrò tenermi in una certa riserva, come comprenderà bene l'onorevole Torrigiani, essendo mio obbligo di non compromettere o pregiudicare, in qualche modo, il voto della Commissione, sul quale l'onorevole ministro prenderà quelle deliberazioni che crederà più opportune.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Landuzzi.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Allora parlerà l'onorevole Branca.

BRANCA. Io ho ceduto il mio turno all'onorevole Englen.

ENGLÉN. Io mi dichiaro favorevole, in massima parte, alle proposte del Ministero. Ad onta di questa mia benevola disposizione, mi accade di parlare per primo sul primo articolo della prima legge che si presenta. Poichè parmi che quest'articolo, in una minima sua parte, in una parte, direi quasi, incidentale, racchiuda un'ingiustizia.

Ora, io posso ammettere un'imposta gravosa, giungerei fino ad ammettere, in casi in cui ciò fosse imprescindibile, una tassa intollerabile, ma non posso ammettere una disposizione la quale sancisca un'ingiustizia. Ammetto col Ministero e colla Commissione che si paghi la ricchezza mobile per le decime, per i quartesi e simili, ma non che si paghi per i frutti di capitali *quandocumque* provenienti dalla vendita perpetua delle annue entrate.

L'accurato rapporto del relatore esamina la materia e prova colle leggi e colle dottrine antiche e moderne che le decime non sono un diritto prediale, ma un *ius ad rem*, e che quindi hanno tutti i caratteri della ricchezza mobile, e però tassabili colla nuova imposta.

Io fin qui posso far plauso al relatore, ed essere d'accordo con lui; ma allorchè egli passa ad esaminare la natura dei capitali *quandocumque*, egli si smarrisce e devia dalle dottrine generalmente ed universalmente riconosciute.

Egli, prima di tutto, devia dal mandato che in certo modo ha ricevuto dagli uffici, perchè ricordo bene che la maggior parte degli uffici stabili che doveva dall'articolo 1 eccettuarsi la rendita dei capitali *quandocumque* o almeno che si fosse trovato un rimedio equitativo da rendere sopportabile questa nuova tassa. Spero che, ora che siamo in questa discussione, la Camera sarà per rivendicare i diritti

che non sono stati custoditi abbastanza dal relatore della Commissione.

Diceva che egli si allontana dalle dottrine universalmente riconosciute. Egli, invocando i glossatori, ma non citandone alcuno, sostiene che queste rendite non abbiano avuto pel passato alcun carattere di proprietà e di condominio, ma siano state un vero capitale mobile.

Siffatta sentenza è in perfetta contraddizione non solamente colla natura del contratto ma con tutti gli scrittori e glossatori del tempo.

È contraddetta dalla natura del contratto, poichè tali contratti furono detti di censo bollare perchè fatti in conformità della bolla di Nicolò V, bolla che fu resa esecutiva nel regno di Napoli e di Sicilia con prammatica di Alfonso d'Aragona.

La loro formola era generalmente come segue:

Il corpo morale asserisce di possedere un fondo della rendita di *tot*.

Dichiara che ha bisogno di una somma.

Ottiene il decreto di *expedit*.

Quindi vende ed aliena *ac per fustem seu quasi jure proprio et in perpetuum*.

Cede e rinuncia in beneficio del compratore la annua rendita di *tot* sopra li primi frutti, rendita ed entrata che pervengono e perverranno dal soprascritto fondo.

In modo che le suddette annue con le loro ragioni, *rata della proprietà suddetta* passano in pieno dominio e possessione del compratore, ed averli, tenerli e possedere e farne e disporne come vero signore e padrone.

La natura dei contratti era dunque interamente prediale ed immobiliare.

Ora vediamo come opinavano tutti gli scrittori e glossatori del tempo.

Il cardinale De Luca, Donato Antonio De Marinis, Francesco Reverterio, Camillo De Curte, Matteo D'Affitto e tutti, sostenevano una teoria opposta a quella asserita dal relatore.

Essi si propongono questa tesi:

Census annui an reputentur inter immobilia?

Dopo aver posto questa domanda, rispondono: *Census irredemibiles, vel qui ex parte creditorum sint perpetui connumerentur inter stabilia ad effectum solemnitatum quae in alienatione requiruntur.*

La costituzione della rendita era una vera alienazione: *Constitutio census requirit easdem solemnitates quas exposcit alienatio, ea ratione, quia census species alienationis est.*

E queste teorie erano seguite dalla giurisprudenza. Io cito la Ruota romana per gli Stati ponti-

ficii, eminente tribunale composto di sommi giureconsulti specialmente nel secolo passato, e la regia Camera della Sommara in Napoli.

Ebbene, tutte le decisioni di questi tribunali applicano la esposta teoria e giudicano. Che i censi, al pari dei beni immobili, non potevano vendersi se erano dei minori, delle città o delle chiese. Stabilivano che quando si confiscavano i beni immobili dei delinquenti erano confiscati anche i censi annui. Stabilivano e decidevano che i frati minori incapaci di beni immobili erano incapaci anche degli annui censi. Stabilivano e decidevano che quando, per patto di statuti nuziali, il coniuge superstite succedeva nei beni immobili conseguiva anche le annue rendite.

Decideva che gli interdetti *uti possidetis, recuperandae possessionis, et unde vi*, che competevano per i beni immobili, competevano anche per le annue rendite.

Inoltre, se si lasciava per testamento o si dava per contratto una pecunia colla convenzione di collocarla in beni immobili, si poteva convertire in compra di annua rendita, e come si potevano costituire censi sopra gl'immobili, così si potevano costituire censi anche sulle rendite annue.

E finalmente, tali annue rendite erano nello stesso modo dei beni immobili apprezzate e comprese nell'estimo, volgarmente detto catasto fondiario, ed al pari degli altri stabili pagavano le collette alle Università.

È questo l'argomento su cui si fondavano maggiormente gli scrittori, e la giurisprudenza. *Et postremo caeteris omissis quemadmodum pro bonis immobilibus solvitur collecta, ita pariter pro annuis redditibus qui ad effectum istum describuntur in aestimo sicut alia stabilia.*

Dopo tutto ciò oseremo noi di dire che questi redditi non abbiano avuto nella passata legislazione una natura interamente prediale e siano semplicemente un diritto immobiliare? Ma, per non annoiare ulteriormente la Camera, lasciamo queste discussioni giuridiche, ed esaminiamo la questione non dal lato del diritto, ma da quello del fatto.

Ora, qualunque sia la loro indole e natura, il fatto presente è che attualmente questi capitali già pagano una tassa per contributo fondiario. Poichè quando fu imposta la contribuzione fondiaria essi furono chiamati a comparteciparvi.

Non debbo fare altro che leggere gli articoli della legge dell'anno 1806 con cui fu imposta la contribuzione fondiaria. Dopo avere stabilito nei primi articoli che tutti i fondi debbono pagare la fondiaria,

con l'articolo 5 si dispone che i debitori di annualità, sotto qualsivoglia denominazione, riterranno dai dai loro creditori il decimo. Certamente il legislatore non volle con questo articolo concedere un donativo gratuito ai debitori in danno dei creditori facoltandoli a pagare una parte del debito, ed assolverli dell'altra; evidentemente divise la fondiaria che era del quinto, attribuendone mezzo quinto, cioè il decimo, ai debitori possessori del fondo e l'altro decimo ai creditori.

Se essi dunque pagano già una tassa all'erario in ragione fondiaria, non possono essere soggetti ora ad una nuova imposta come tassa mobiliare.

L'onorevole relatore dice: ma la ritenuta che pagano i creditori non va a beneficio dell'erario, ma dei possessori del fondo. Tale argomentazione non è esatta. Il legislatore impose al debitore delle annue rendite il pagamento della intera fondiaria, ma nello stesso tempo obbligò il creditore a rivalere ed a pagare la metà al debitore. In altri termini ha voluto che questa tassa fosse pagata per una metà direttamente dai debitori, e per una metà indirettamente dai creditori. Il sostenere che non vadano queste tasse a beneficio dell'erario, è lo stesso che voler sostenere la tesi che tutte le tasse indirette, solo perchè non si pagano nelle mani dei percettori fiscali, non vadano a beneficio dell'erario.

Forse il legislatore del 1806 fece male a sottoporre tali rendite all'imposta fondiaria, ma il legislatore del 1874 farebbe peggio, farebbe cosa ingiusta nel sopraccaricare sullo stesso cespite una seconda nuova imposta.

Aggiungo poi che i capitali *quandocumque* meritano una speciale considerazione dalla legge. Da circa mezzo secolo a questa parte tutte le ricchezze, tutte le proprietà, tutti i capitali hanno avuto uno sviluppo immenso tanto in valore, quanto in frutti, mentre questi soli capitali impiegati al *quandocumque* restano immobilizzati, ed incatenati in perpetuo ad una rendita mai maggiore del 3 e mezzo per cento. Dimodochè, aggiuntavi la tassa del decimo, la rendita si riduceva al 3 per cento. Se ora aggiungiamo anche la tassa della ricchezza mobile, la rendita si ridurrà al 2 e mezzo, e questi capitali si ridurranno alla metà, e quindi la nuova tassa è in detrazione del capitale e non del reddito.

Per queste considerazioni dunque e specialmente per quella di una doppia tassa io propongo non già che sieno sottratti dalla tassa sulla ricchezza mobile; la paghino pure, ma siane detratto ciò che

già si paga a titolo d'imposta fondiaria; di modo che essi non dovrebbero essere tenuti che a pagare la sola differenza.

Ma mi scordava il meglio, cioè un'argomentazione finanziaria ed economica per la quale io spero di propiziarmi l'onorevole ministro delle finanze e di disinteressarlo in questa questione, mostrando quale insignificante ed esigua somma si esigerebbe da questa tassa.

L'onorevole relatore, nella sua esposizione, dice: secondo i dati approssimativi avuti, le decime, i censi, i quartesi, i capitali *quandocumque* presentano un cespite imponibile di circa 20 milioni e quindi avremo due milioni e mezzo di tassa.

A prescindere che l'amministrazione mancò al dovere di fornire dati statistici esatti alla Commissione, e che non siavi nulla di più fatale in fatti economici e amministrativi che basare i calcoli su dati non esatti; ammettiamo pure, come dice la Commissione, che si abbia un imponibile di 20 milioni; ebbene, secondo dati che credo molto più approssimativi di quelli della Commissione, i capitali *quandocumque*, i quali in sostanza non si trovano che nelle provincie romane, siciliane e napoletane non possono ammontare in proporzione di tutti gli altri capitali d'Italia, dei censi, dei decimi, ecc., che a circa il quinto; e però noi avremo per essi un capitale di circa quattro milioni. Sopra questi quattro milioni vi sarebbe la tassa del 13 e mezzo per cento, vale a dire circa mezzo milione. Ma da questo mezzo milione io non detraggo che la sola differenza tra ciò che si paga per fondiaria e ciò che si pagherebbe per ricchezza mobile, in modo tale che la somma suddetta si ridurrebbe alla metà.

Dunque tutto ciò che ricava il ministro in questo affare non sarebbero che circa 200 o 250 mila lire all'anno, e ciò commettendo un'ingiustizia.

Si ricorre ad un mezzo iniquo per ottenere un fine così esiguo?

Io quindi confido che la giustizia della Camera, la docilità della Commissione e la ragionevolezza del signor ministro accoglieranno il mio emendamento che è il seguente; in fine dell'articolo 1 invece di dire: « comunque subisca, ecc. » si dica « purchè non subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario, nel qual caso la tassa di ricchezza mobile sarà diminuita di quanto è detratto pel tributo medesimo. »

Non dirò che poche altre parole.

Io mi auguro che questo emendamento sia accolto, ma ove mai io non avessi avuta la fortuna di farmi intendere e di persuadere la Camera, e quindi non venisse accettato, io mi permetterei in tal caso

di fare un'aggiunta all'articolo medesimo, nel fine di abolire le attuali ritenute.

Se vi è una legge preesistente la quale dice che si deve pagare la ritenuta, e che questa ritenuta equivale alla fondiaria, non può una nuova legge disporre in modo diverso e dire: bisogna pagare anche la ricchezza mobile.

Si darebbe luogo ad una contraddizione, e la seconda legge dovrebbe, per esistere, abrogare la prima.

L'acuto ingegno del relatore aveva preveduta questa difficoltà, e si pose la quistione se deve abolirsi il diritto di trattenuta a favore dei debitori dei censi. A questa domanda egli risponde e dice: la Commissione non vi propone la soppressione di questo diritto di trattenuta, perchè, all'infuori di altre considerazioni (che non so quali siano), è certo che il patto contrattuale che in oggi si verrebbe a togliere andrebbe tutto a vantaggio del creditore della rendita. Ora, dov'è il patto contrattuale?

Non vi è e non vi poteva essere riguardo alle trattenute, perchè le trattenute furono poste molto tempo dopo che furono fatti i contratti. Non possono quindi queste trattenute essere considerate come patti contrattuali. Secondo la logica stessa del relatore, è necessaria conseguenza della nuova legge che queste trattenute siano abolite.

Il relatore si compiace più di una volta di sostenere che le ritenute sono precedenti alla costituzione della rendita. E come lo sostiene? La sua relazione è ricca di dottrina, di argomenti e d'ingegno; ma in questo punto vacilla e claudica evidentemente.

Sono sue parole:

« Sarebbe non difficile, ma troppo lungo, il dimostrare che questo diritto di trattenuta precedette la costituzione dei redditi. »

E, se non è difficile, perchè non lo dimostra? Perchè non lo prova? Dice che sarebbe troppo lungo; questa non è neppure una ragione per cui egli avrebbe dovuto arrestarsi; egli non teme le lungaggini. Il fatto è che non ha trovato nè caso, nè esempio in cui vi fosse una trattenuta precedente alla costituzione della rendita.

Ma, ad ogni modo, vi sia anche questo caso, la finanza non sarebbe defraudata, per la ragione che, secondo la formola che io propongo, restano abolite soltanto quelle trattenute che equivalgono a fondiaria; quindi, se preesistevano, in tal caso non sarebbero abolite.

Trasmetto dunque le mie proposte all'onorevole presidente.

MASCILLI. Non ho bisogno di molte parole per sostenere la soppressione dell'articolo 1 del titolo primo.

Io non entrerò nella questione se l'articolo 1 sia dichiarativo dell'articolo 9 della legge del 1870, oppure se sia un articolo aggiuntivo, poichè quelle ragioni medesime, che per me stanno della cattiva interpretazione che il ministro dà all'articolo 9 della legge del 1870, sussistono anche perchè quest'articolo primo non possa essere aggiunto.

Neppure mi interessa di sapere se questo cespite dia un imponibile di 20 o 30 milioni, poichè in questa discussione debbo soltanto analizzare la giustizia dell'imposta e non l'importanza dell'imponibile.

Il signor ministro e la Commissione non muovono dubbio che i censi, le decime, i quartesi sono diritti reali, immobiliari, e non lo potevano muovere, perchè ognuno sa che queste rendite sono immobiliari, e non convengo coll'onorevole Englen, il quale poco fa mi pare abbia detto che egli intendeva soltanto di opporsi pei crediti *quandocumque* e non per le decime e quartesi, ritenendo che questi non sono soggetti a detrazione alcuna. A me pare che egli male si apponga, perchè le leggi del 1817 e del 1833 dell'ex-regno di Napoli e Sicilia facevano detrazione a favore degli utilitari dei fondi anche per queste decime e per questi quartesi. Or dunque, la prima questione che faccio alla Commissione, che ha creduto di ammettere questa tassa, è quella cioè se i censi e le decime, che sono diritti reali, immobiliari, possono essere compresi in una legge che colpisce i soli cespiti mobiliari.

La seconda questione è questa: potete voi tassare due volte lo stesso cespite, senza che questo cespite abbia prima subito una trasformazione?

Diceva or ora l'onorevole Torrigiani che anche i fondi avevano subite molte altre imposte. Lo capisco, ma però sopra i prodotti che questi fondi rendono. Ed anche i cespiti che si vorrebbero tassare con l'articolo primo producono nuove tasse, ma quando avranno prodotto nuove rendite; ed allora va bene che sieno anche queste tassate; ma, fino a che questa rendita non si trasforma, certamente non la potete colpire due volte.

La Commissione ed il ministro non sconvengono che questi cespiti hanno avuta una detrazione; ma sapete che cosa dicono? Dicono che malamente il legislatore passato ha fatto questa detrazione, la quale non ha giovato al fisco.

Ma, rispondo io, che importa il dire che il legislatore passato ha fatto male se la legge esiste? Se

credete che il legislatore abbia fatto male coi citati decreti, rivotateli.

Ma, dice l'onorevole Mantellini, non si può. E perchè? Perchè ci sono di mezzo i diritti dei terzi; vi ha acquistato diritto l'utilitario ed il debitore.

Allora, se credete che la legge debba essere rispettata, rispettatala per intiero. Se ritenete che i decreti del 1817, del 1833 e del 1801 hanno sancito un errore, anche per intero dovete rivotarli.

Sarebbe una singolare giustizia il far pagare, per correggere un errore, una seconda tassa a coloro i quali per trenta, per quaranta, per cinquanta anni hanno subito una ingiustizia.

Ma i decreti del 1817, del 1833 e del 1801 furono veramente fatti con leggerezza? Furono improvvidi?

Debbo dire alla Camera che, avendo noi bisogno di molta carità cristiana, di molta indulgenza per le nostre leggi, dobbiamo andar cauti nel censurare con tanto rigore i nostri predecessori.

All'onorevole Mantellini che è così valente giuriconsulto, domando che cosa sono le decime, che cosa sono i quartesi? Non rappresentano altro che una parte della rendita del fondo.

Dunque che cosa ha fatto il legislatore passato? Ha fatto quello che era giusto, che era logico, che era onesto, cioè ha tassato il proprietario del fondo; e, per non complicare la burocrazia, ha voluto che l'utilitario avesse pagato l'intero; poi, quando l'utilitario va a dare la parte della rendita dovuta ai *domini* che rappresentano questo diritto, ritiene non altro che quel tanto che egli anticipò per essi.

Ora, io vorrei sapere che c'è di sbaglio in questo. La sola questione che potrebbe un tantino farsi sarebbe pei censi bollari e capitali *quandocumque*, perchè si potrebbe dire che le ragioni non sono identiche, giacchè questi cespiti non sono immobiliari, stanno nella categoria dei cespiti mobiliari, sono effettivamente cespiti mobiliari e che non rappresentano una parte della rendita del fondo.

Nessuna utilità, dice l'onorevole ministro e dice l'onorevole Commissione, ne ha avuto il fisco con la detrazione subita a favore dei debitori. Ma sia tutto quello che si vuole, le medesime ragioni che ho accennate per le decime, per i quartesi, stanno anche pei creditori dei censi bollari; poichè, se questi hanno avuta una prima detrazione, non è giusto che ne subiscano una seconda; e, se si crede infondata quella prima detrazione, rivotate la legge.

Ma io credo che quella prima detrazione non sia

stata ingiusta; fu essa anche logica, fu anche ragionevole; poichè, se i capitali censi bollari furono impiegati per migliorare i fondi, se le migliorie portate a questi fondi hanno aumentata la rendita, e se il fisco ebbe una maggiore imposta precisamente perchè la rendita si era aumentata con tali capitali, voi ben vedete che era giusto che avessero subito quella detrazione.

Ma sia quel che si vuole, una volta che il legislatore ha voluto che questi cespiti di rendita subissero il medesimo destino che subivano i fondi su cui avevano l'ipoteca, io credo che non sia in potere nostro di distruggere il fatto compiuto dalla legge precedente.

Ecco perchè ho proposto alla Camera di sopprimere l'articolo. Ma quante volte non si voglia stare assolutamente alla legalità, siamo almeno onesti con questi proprietari di censi bollari, quartesi, decime e simili. Si tassino pure, ma almeno si detragga dalla tassa quello che già fu detratto con una legge precedente.

Ed io credo che questi creditori di censi bollari, questi possessori di decime meritano un riguardo anche sotto un altro punto di vista, cioè che i loro capitali hanno non solo subita una diminuzione per le detrazioni autorizzate dalla legge, ma perchè il denaro ha minor valore di quello che aveva. I proprietari dei fondi hanno potuto trovare un compenso nelle migliorie e nell'aumentato valore dei prodotti, ma questi creditori non hanno che a migliorare l'entrata.

E come volete così aggravarli più di quello che non siano aggravati tutti gli altri? Il possessore di un credito comune può in un certo tempo ritirare il suo capitale, ed impiegarlo diversamente, ma il creditore di un censo bollare, che ha già subita una prima *falcidia*, non può neppure ritirare il suo credito. Egli deve stare assolutamente al contratto antico; non ha mezzo di migliorare questa sua rendita.

Ecco perchè sostengo che, se non si vuole stare alla legalità e non si vuole cancellare l'articolo 1, si stia almeno alla equità, e siano tassate nel modo come io ho proposto nel mio emendamento.

MINISTRO PER LE FINANZE. Vorrei solo dichiarare che non posso accettare nè la prima, nè la seconda proposta degli onorevoli preopinanti.

La ritenuta della quale essi hanno parlato costituisce un rapporto fra il creditore ed il debitore, ma rispetto allo Stato questa ritenuta non ha alcun carattere di imposta perchè non entra nelle sue casse. L'amministrazione sostenne sempre che, siccome quelli che diedero i capitali non hanno acqui-

stato nè il diretto dominio, nè il condominio e non partecipano alla proprietà fondiaria, così vi sono sempre due redditi distinti, l'uno derivante dal capitale fondiario il quale deve pagare la tassa fondiaria, l'altro derivante da un capitale mobiliare che deve pagare la tassa di ricchezza mobile.

Fra le sentenze pronunziate dai diversi tribunali una parte ammise per intero la tesi sostenuta dall'amministrazione, e quelle che furono contrarie non giunsero se non fino al punto di dichiarare che si dovesse detrarre la ritenuta dall'imposta anzichè dalla rendita. La redazione dell'articolo, quale fu proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione, ha per iscopo appunto di togliere questa divergenza. Piuttostochè accettare le modificazioni sostenute dagli onorevoli preopinanti, sarebbe meglio lasciare le cose come sono, perchè accettandole si farebbe un passo indietro.

PRESIDENTE. L'onorevole De Donno ha facoltà di parlare.

CORBETTA, relatore. Su quest'incidente?

PRESIDENTE. Si procederà nella discussione *mano a mano*...

MINISTRO PER LE FINANZE. Io ho voluto facilitare la discussione, perchè, se qualcuno credesse di persuadermi ad accettare gli emendamenti proposti, sappia fin d'ora che io non posso che respingerli.

CORBETTA, relatore. Domando scusa se ho pronunziato la parola *incidente*. Siccome l'onorevole De Donno mi accennò di voler parlare sopra un argomento diverso da quello che si discute, è per questo che mi sono permesso questa interruzione.

PRESIDENTE. Allora, l'onorevole Borruso intende parlare sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Mascilli ed Englen?

Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. L'onorevole Branca ha la parola.

BRANCA. Io ho rinunciato.

PRESIDENTE. L'onorevole Raeli ha facoltà di parlare.

RAELI. Io ho chiesto la parola perchè era mia intenzione di proporre un emendamento nel senso di quelli presentati dagli onorevoli Englen e Mascilli, inquantochè io credo che vi sia un'ingiustizia nel volere che questi redditi paghino la tassa pella ricchezza mobile nell'intiero, mentre che già subiscono un'altra imposta per ritenuta fondiaria.

Dissi, subiscono un'altra imposta per la ritenuta fondiaria, in quanto che osservava benissimo l'onorevole Englen che nelle epoche nelle quali nei vari Stati d'Italia fu imposta la fondiaria, si ritenne che tutti questi redditi dovevano riguardarsi come compartecipanti alla proprietà ed ai frutti dei

fondi. E difatti trovate che non per patto, ma per le leggi le quali imponevano la fondiaria, come, per esempio, nelle provincie pontificie per l'editto del 1801, nelle provincie napoletane, col decreto fondamentale sulla fondiaria del 1806, nelle provincie siciliane, se ben ricordo, dal Parlamento del 1810, e poi per le leggi posteriori, colle quali sono stati rettificati i catasti fondiari, fu disposto che il reddito dei fondi sarebbe stato calcolato senza tener conto di questi pesi; ma restava la tassa della fondiaria a carico del possessore dei fondi, il quale, in vista della compartecipazione che si riteneva avere ai frutti ed ai prodotti dei fondi, aveva il diritto di ritenere per la fondiaria che esso pagava, e che paga allo Stato, una quota, la quale varia secondo i vari Stati, nel reddito dovuto a questi creditori.

Parlo delle tre disposizioni, e dei tre sistemi che attualmente sono in vigore in più larga scala, perchè non ho potuto conoscere se anche in altre provincie del regno sia attuato questo sistema, quantunque io creda che ciò si verifichi anche per Parma e Piacenza: poichè in Parma vi è nell'ultima legge che fece nel 1832 la granduchessa che l'imposta fondiaria doveva pagarsi dal possessore dei fondi, erano però conservate le ritenute che per legge si facevano per lo innanzi.

Venendo ai tre sistemi sopra indicati vi sono le disposizioni dell'editto pontificio del 1801, il quale nell'imporre la fondiaria, accorda al possessore del fondo il diritto di fare una ritenuta per i redditi che su questi fondi medesimi si pagavano. E prego l'onorevole presidente del Consiglio colla sua alta intelligenza e prego anche la Camera a tener conto che la ritenuta varia in ragione della natura del fondo su cui era dovuta, in quanto che la fondiaria che si pagava sui fondi urbani era assai minore di quella che si pagava sui fondi rustici, e così fu detto che questi redditi, se gravati sui fabbricati, subivano la ritenuta del cinque per cento, mentre all'incontro subivano la ritenuta di una somma maggiore quando erano gravati sui beni rustici.

Per la Sicilia la ritenuta è del 7 per cento per i censi e per altre prestazioni; per le provincie napoletane niente meno che del 10, ond'è che per queste provincie, adottandosi il progetto ministeriale, si avrebbe il seguente stato di cose.

Un creditore di un reddito di quelli indicati nell'articolo 1, nelle provincie che hanno un diverso sistema per l'imposta fondiaria, non deve pagare che il 13,20, cioè la tassa per la ricchezza mobile; pagherebbe nella provincia ex-pontificia, secondo la qualità del fondo su cui gravita il reddito, il 18; il 20,20 per cento nelle provincie siciliane, ed il

23,20 per cento nelle napoletane, cioè: il 13,20 per ricchezza mobile, e più il 5, o il 7, o il 10 per la ritenuta dell'imposta fondiaria.

Comprendo che molto si può dire sulla questione la quale è stata agitata avanti i tribunali, cioè se questi redditi cadessero o no sotto la esenzione. La questione nelle provincie meridionali quasi unanimemente è stata decisa nel senso favorevole ai creditori dei redditi, cioè di dovere essere questi redditi esenti dalla tassa sulla ricchezza mobile, stante il disposto dell'articolo 8 e dell'articolo 6 della legge del 1864, in uno dei quali si dice che i redditi gravanti sui fondi i quali pagavano la fondiaria erano esenti; e nell'altro è detto che sarebbero stati anche esenti quando avrebbero partecipato al pagamento d'imposizioni fondiarie. E non solamente la giurisprudenza delle provincie meridionali, ma anche la Commissione centrale sulla imposta di ricchezza mobile aveva stabilito ed aveva ammesso che dovevano essere esenti quei redditi, i quali già pagavano un'imposta allo Stato.

Ma non mi sembra che la esenzione, sebbene giuridicamente più sostenibile, debba, secondo i principi da osservarsi nel sistema tributario, essere mantenuta; inquantochè, trattandosi di un reddito che si paga in alcune regioni per ricchezza mobile il 13 e 20 per cento, mi pare che non debba pagar meno in altre provincie; e questo pagamento minore si farebbe in quelle provincie nelle quali è dichiarato esente, perchè vi ha conservato la natura originaria di partecipazione ai frutti dei fondi, e soffre la ritenuta per la contribuzione fondiaria, che è minore della tassa per la ricchezza mobile.

Accetto quindi la prima disposizione dell'articolo che fa cessare questa disparità di trattamento per redditi della stessa natura. Ma la disposizione del capoverso del progetto menerebbe ad una disparità ed incongruità in senso contrario, perchè le provincie dell'antico Stato pontificio e dell'Italia meridionale verrebbero a pagare una doppia tassa ed una tassa la quale sarebbe non lieve, specialmente nelle provincie napoletane, particolarmente.

Si è detto: ma questa ritenuta non entra nelle casse dello Stato. Lo Stato ha bisogno del danaro, lo Stato deve esigere da tutti quanto si deve per la ricchezza mobile. Comprendo queste ragioni da parte dello Stato, e credo che ciascun deputato deve tenerne conto, perchè ciascuno di noi sente il bisogno che la finanza si impingui, che la finanza esiga quanto più può. Ma nell'impegno di soddisfare a questo bisogno ci deve essere un limite, il limite della giustizia.

La ritenuta della quale si tratta, non deriva (e

qui ripeterò quanto ha già detto l'onorevole Englen al mio ottimo amico ed onorevole collega Corbetta, dottissimo nella materia) da un patto contrattuale. Queste ritenute derivano tutte dalla legge stessa che impose la fondiaria e, ad escludere il dubbio che possano estendersi alle ritenute convenzionali, nello emendamento dell'onorevole Mascilli si è detto espressamente delle ritenute che si fanno tassativamente per le leggi d'imposta fondiaria. Quindi io credo, o signori, che non si potrebbe uscire da questo dilemma: o abrogate la legge la quale sottopone questi redditi alle ritenute, oppure fate che quella ritenuta che si paga sia compensata sulla tassa di ricchezza mobile che volete imporre.

Il progetto ministeriale infatti ha riconosciuto qualche cosa, ed ha tolto queste ritenute. Ma da dove le toglie? Dal reddito imponibile. In altri termini, se io ho 100 di reddito e soffro la ritenuta del 10, dovrò pagare su 90 la tassa del 13 20 per la ricchezza mobile; ma sempre resta però che in questo caso la tassa che si paga sulla ricchezza mobile, sarà una tassa che si paga oltre quella per la fondiaria, rappresentata dalla ritenuta che fa il possessore del fondo. Perché la nuova legge sia giusta, bisogna che sulla tassa che si deve pagare per ricchezza mobile, venga a dedursi quanto si paga per la ritenuta, a meno che il Governo non intenda di abrogare (ed io credo che dovrebbe pensarci molto prima) le leggi che impongono la ritenuta.

Aggiungo che l'emendamento proposto, mantenendo la prima parte dell'articolo, non reca quel danno che l'onorevole presidente del Consiglio accennava, perchè vi sarebbe la differenza tra la ritenuta e la tassa della ricchezza mobile, che attualmente perde per lo intero stante la esenzione dei redditi che oggi sarebbero tutti tassabili. E ritengo che senza l'emendamento la finanza nulla o poco conseguirà.

Diffatti in questo progetto di legge è detto, che « fra i redditi sottoposti alla ricchezza mobile sono compresi i censi in qualunque modo costituiti, le decime, ecc., e ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto. » Ora, quando voi accettiate il progetto come sta (e dovete meco convenire che urta veramente il sentimento di equità e di giustizia), voi vedrete che tutti i redditi saranno classificati come derivanti da condominio, epperò compresi nell'esenzione, e così invece di ottenere il vantaggio della differenza, che noi vi presentiamo coll'emendamento che è stato proposto, andrete incontro al sistema, che attualmente è invalso presso le Corti, quello cioè di dichiararli in questi casi esenti da qualunque tassa di ricchezza mobile.

Io credo quindi che, anche nell'interesse delle finanze, convenga accettare uno degli emendamenti che sono stati proposti.

ERCOLE. Allorchè è venuto in discussione nel mio ufficio quest'articolo di legge, io mi sono dichiarato favorevole al medesimo; e ne dirò brevemente la ragione.

Io sapeva che la presente questione è stata trattata dalle nostre Corti e specialmente da quella di Napoli, la quale in una causa delle finanze contro certo Pedicini, ha sancito, con sentenza del 7 aprile 1873, che « i censi bollari in generale, e quelli costituiti nel Beneventano sotto l'impero delle leggi pontificie, non possono dirsi assolutamente di natura immobiliare, e quindi sono soggetti alla tassa di ricchezza mobile. »

È questa la massima, come dissi, adottata colla sentenza della Corte d'appello di Napoli in data del 7 aprile 1873 nella causa Pedicini contro l'intendenza di finanza.

Le ragioni principali che quella Corte d'appello emetteva a sostegno del suo giudicato, io le trovo compendiate e riferite in un'altra decisione della Commissione centrale di ricchezza mobile sedente in Firenze in data 8 settembre dello stesso anno; e poichè la Commissione provinciale di Napoli, in seduta del 16 luglio ultimo, aveva stabilita una massima diametralmente contraria, il Governo, vista la gravità della questione, stimò opportuno di presentare un progetto di legge per l'interpretazione dell'articolo 9 della legge 11 agosto 1870, riguardo ai censi bollari, decime, quartesi, frutti di capitali *quandocumque*, ecc., i quali si assoggetterebbero a tassa, salva detrazione dall'ammontare di quanto si lascia al debitore.

Rammento che già l'onorevole Pescatore, in luglio del 1870 aveva presentato un emendamento in questo senso, che non gli fu dato di svolgere, appunto per togliere ogni dubbio sulla portata del citato articolo 9.

Ora, dal momento che le Corti e la Commissione centrale si sono già pronunciate in questo senso, e con valide ragioni, cioè che i censi creati dalla Bolla Piana, e di cui si tratta, non possono dirsi di natura immobiliare, e quindi devono andar soggetti alla tassa di ricchezza mobile, salvo al creditore del censo, che subisce la ritenuta *pro rata commodi*, di detrarre questa ritenuta dal reddito censuario, come annualità passiva, dico francamente, avendole io trovate plausibili, mi sono dichiarato favorevole all'articolo di legge in discussione. Ecco in fatti le ragioni principali che mi permetterà la Camera di leggere per sommi capi.

« Considerato che i censi creati in conformità della bolla Piana, come quelli di cui si tratta, altro non sono che il corrispettivo degl'interessi di una somma di danaro impiegata in un mutuo, redimibile soltanto a volontà del debitore ;

« Che la necessità dell'esistenza di uno stabile fruttifero, le apparenze di un contratto di compra e vendita di tutto o parte dei prodotti dell'immobile sottoposto al censo, altro non sono » (noti bene la Camera) « che il portato della finzione legale introdotta all'effetto di mettere in armonia il mutuo di danaro colle generali disposizioni delle leggi canoniche, le quali proscrivevano la stipulazione di qualsiasi interesse sulle somme di danaro, e riguardavano come usuraie le convenzioni al riguardo stipulate; e che a quelle prescrizioni altro significato non si possa attribuire, chiaro risulta da ciò che il dominio si diretto che utile del fondo censito rimane fermo ed intero nel venditore del censo ;

« Considerato che, non trattandosi nel censo come nell'enfiteusi della divisione della proprietà fra due persone, alle quali di conseguenza spettino proporzionalmente i prodotti del fondo, uopo è riconoscere nel censo stesso, fino dalla sua costituzione, due capitali distinti, l'uno immobiliare, i frutti del quale continuano a prodursi integralmente pel proprietario, l'altro mobiliare che è assicurato sul fondo con un modo speciale di garanzia, e per il godimento del quale il debitore paga il censo; di guisa che, come distinti sono i capitali, distinti pur sono i redditi di cui ciascuno deve, secondo la propria natura, essere soggetto alla imposta.

« Considerato che, se anche si potesse riconoscere sul censo la natura di un reddito fondiario, reale, immobiliare, siccome non deriva nè da dominio diretto nè da condominio, così la soggezione di esso all'imposta di ricchezza mobile, non sarebbe meno certa, poichè l'articolo 9 della legge 11 agosto 1870 esplicitamente vi dichiara soggetti i redditi fondiari e quelli di natura fondiaria, reale, immobiliare, non dipendenti da condominio o da dominio diretto ;

« Considerato che l'essere il censo in alcuni casi soggetto alla ritenuta *pro rata commodi*, non può valere per esimerlo dall'imposta di ricchezza mobile, una volta che si è riconosciuto esservi soggetto per la sua intrinseca natura, sia che si consideri come reddito mobile, sia che si voglia riguardare come reddito fondiario, che tutto al più può ammettersi il diritto nel creditore del censo sottoposto alla ritenuta, di ottenere la detrazione di questa,

come di una annualità passiva, dal reddito del censo, perciò si dichiarano soggetti all'imposta di ricchezza mobile i censi creati in conformità della Bolla Piana, salvo detrarre da questi la *rata commodi* che il creditore esibisca. »

Inoltre, io conosceva altre decisioni analoghe, che per brevità ometto di citare, e, fra le altre, la sentenza della Corte di cassazione di Firenze, in data 30 dicembre 1872, colla quale si è dichiarato che il reddito procedente da decime ecclesiastiche è pure soggetto alla tassa di ricchezza mobile, non che quella più recente della stessa Corte suprema sull'argomento che trattiamo in data 13 gennaio 1874.

Quindi, io ho detto a me stesso, quando vedo che quasi tutte le Corti del regno, con ragioni validissime, dichiarano soggetti a ricchezza mobile tutti questi redditi, perchè noi dobbiamo ora esimere i censi bollari, le decime, i quartesi, ecc., di cui è parola nell'articolo 1 in discussione?

E perchè noi non toglieremo piuttosto ogni dubbio sollevatosi su questo proposito, dichiarando tutti questi redditi compresi nell'articolo 9, § 1, della legge 11 agosto 1870, allegato N?

Conchiudo, ripetendo, che essendomi spiegato favorevole a questo articolo del progetto di legge allorchè venne in discussione nel mio ufficio, io sentiva il dovere di dire pubblicamente alla Camera le ragioni per cui l'ho sostenuto e votato. Spero che la Camera lo adotterà, non tenendo conto delle osservazioni messe innanzi in senso contrario dagli oratori che mi hanno preceduto.

RABLI. Aveva già annunziato che la questione dibattuta davanti ai tribunali era questione di esenzione dalla ricchezza mobile.

MINISTRO PER LE FINANZE Domando perdono, non è così!

RABLI. La decisione che ha letta l'onorevole Ercole, formalmente lo dimostra; nè può dirsi che la giurisprudenza sia fissata nel senso di questa decisione. Difatti, non ostante questa decisione contraria a molte altre decisioni della stessa Corte e di altre di quelle provincie, la Commissione provinciale per la ricchezza mobile di Napoli, nel luglio 1873 (e la decisione, se ben ricordo, era dell'aprile dello stesso anno), ha dato un parere di massima per la esenzione.

E pertanto, anche da parte mia, avevo accennato che aveva fatto benissimo il Governo, nello stato d'incertezza, o almeno di dubbio, con cui si presentava questa questione, di decidere che dovessero essere soggetti alla ricchezza mobile. La questione che da parte nostra ora si presenta alla Camera è totalmente diversa, e non è per nulla pregiudicata

da quella decisione. Si è detto: siano pur soggetti alla tassa di ricchezza mobile...

MINISTRO PER LE FINANZE. Vi siano pur soggetti, ma non paghino. (*Si ride*)

RAELI. Mi permetta, onorevole ministro, mi lasci spiegare il mio pensiero. Io ammiro sempre lo zelo che i ministri delle finanze mettono per l'interesse delle finanze stesse, e per far sì che si faccia quanto più si possa onde pervenire a realizzare il desiderio di tutti, che è quello di colmare il *deficit*; io ammiro, e colgo questa occasione per far plauso a tutte quelle amministrazioni e a tutti quegli impiegati che contribuiscono a raggiungere questo scopo; ma nello stesso tempo ho fiducia nella giustizia dell'onorevole Minghetti, che questo suo zelo sia sempre regolato da ciò che è conforme all'equità e alla giustizia, e a far sì che l'articolo dello Statuto il quale stabilisce che tutti debbono contribuire egualmente alle imposte dello Stato non sia leso per alcune parti o per alcuni titoli di credito.

Qui non si tratta di questione di esenzione; la questione unica che si fa si è sulla tassa di ricchezza mobile, alla quale oggi si sottopongono. Debbono questi compensare la tassa che già pagano per la fondiaria.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma a chi la pagano?

RAELI. La pagano come contribuenti di fondiaria.

Per quanto sia l'ingegno, per quanti sforzi possa fare l'intelligenza superiore, ed alla quale io certamente non mi azzardo di misurare la mia, dell'onorevole presidente del Consiglio, non potrà mai dimostrarmi che la ritenuta, nel senso del sistema vigente nelle provincie ex-pontificie, del regno di Napoli e della Sicilia, non sia altro che un contributo che si paga per la fondiaria. Ora, in questa ipotesi che si domanda? Si domanda di fare una nuova legge; si faccia, ma in questo caso compensate.

Certamente vi sarà una perdita per l'erario, ma questa perdita sarà compensata col non correre il rischio che i tribunali li decidano esenti.

Ma credete voi realmente che non siano una partecipazione ai frutti le decime, i censi riservativi e le altre rendite di simil genere?

Credete voi che non rappresentino veramente un condominio?

Ora vedete bene che, se voi fate una legge la quale non si raccomandi, non s'imponga al pubblico (ed ha bisogno che sia imposto questo sentimento al pubblico), non s'imponga per la sua giustizia ed equità, assicuratevi che non mancheranno tutti i mezzi e tutti gli argomenti per cercare di renderla illusoria, dal che nascono poi tutti gl'inconvenienti che deploriamo nella percezione delle imposte.

Ecco perchè io credo che, anche sotto questo riguardo sarei lietissimo, se la giustizia del presidente del Consiglio, unita all'equità sua e all'alto suo sapere, facesse buon viso all'emendamento che si è proposto.

MANTELLINI, relatore generale. Comincia un tema assai grave e molto penoso, imperocchè quando si imprendono a sostenere le ragioni della finanza, ci si veste da pubblicano, e le vesti del pubblicano non ispirano mai simpatia.

L'onorevole Ercole ha lette delle decisioni di sentenze, che, secondo lui, propugnarono il principio che vediamo tradotto nell'articolo 1 della legge; l'onorevole Raeli avvertiva che queste sentenze non fanno alla questione. Io prego gli onorevoli preopinanti a riflettere che qui non siamo costituiti in Alta Corte di giustizia; qui siamo legislatori, dobbiamo far le leggi, leggi di finanza; e quando si dice leggi di finanza si dice abbastanza per ritenere che dobbiamo lasciarci guidare da criteri di eguaglianza, secondo la natura della materia che noi abbiamo fra mano; che pur troppo è vero che la finanza non ha visceri di misericordia, e che quindi è inutile invocare l'equità, la giustizia sola, l'eguaglianza sola essendo quella che può e deve invocarsi. Ebbene, alla stregua della giustizia, esaminiamo la questione, signori. Noi abbiamo due rendite di natura diversa. L'una fondiaria paghi il tributo fondiario; l'altra di natura mobiliare paghi la tassa di ricchezza mobile. È impossibile uscire da questo dilemma. La finanza vuole due tributi, ed ha diritto di volerli. Perchè? Perchè trova due rendite di natura differente. Avete un censo, dei censi, rendite provenienti da capitali *quandocumque*, e in queste rendite sorprendete voi natura di reddito fondiario sì o no? Or bene, se voi avete dei censi riservativi, chi mai pensa di sottoporli alla tassa di ricchezza mobile? Sono rendite di domini diretti? Nessuno.

Ma quando si parla di censi consegnativi, quando si parla di quella formazione di redditi nella quale si voleva mascherare il mutuo, mentre col fondo, o con parte del fondo, o colla vendita dei frutti non si faceva altro che guarentire il mutuo e gl'interessi, perchè i sacri canoni allora condannavano il mutuo ad interesse, quando, dico, si tratta d'una simile formazione di redditi, voi avete il reddito mobiliare, e quindi il diritto di colpire tale reddito colla tassa di ricchezza mobile finchè questa tassa rimane tassa di rendita mobiliare.

Ma, si dice, questi redditi concorrono nel tributo fondiario e non vi concorrono già per patto scritto nell'atto di costituzione del censo, nell'atto di costi-

tuzione del capitale *quandocumque*, ma vi concorrono per effetto di legge.

È questa una grave obbiezione, ma quale conseguenza può essa produrre? Cambia forse la natura del reddito? Da mobiliare che è, lo converte forse in fondiario? No, quindi la finanza non può e non deve perdervi il tributo della ricchezza mobile. *Congrua congruis*. Ciascun reddito deve pagar la tassa che lo colpisce, secondo la natura sua. In tal caso, si replica, dovete abolire la ritenuta, perchè altrimenti il creditore del censo, quando lasciate la legge come è, sarebbe obbligato a partecipare al tributo fondiario non solo, ma eziandio a pagare la tassa di ricchezza mobile; e ciò non sarebbe giusto.

Anche questa è una grave obbiezione, ma possiamo noi per legge alterare i rapporti già costituiti fra il possessore del fondo ed il creditore che ha sul fondo la sicurezza del censo? È questa l'occasione di farlo? Sono queste le due questioni legali che si possono sollevare. Riguardo a queste questioni quello che si poteva fare per ora si è fatto. E che cosa si è fatto? Si è detto: quegli che paga parte del tributo fondiario ritrae una rendita diminuita d'altrettanto; la sua rendita è di 100, deve pagare per compartecipazione di tributo fondiario 10, quindi a lui non vengono di netto che 90. E noi diciamo: su questi 90 soli egli pagherà la tassa di ricchezza mobile.

Ma se voi volete detrarre la tassa fondiaria dalla tassa mobiliare, se voi quel 10 per cento volete che sia detratto dalla tassa di ricchezza mobile, sapete quale ne sarà la conseguenza? Che una parte di questo reddito mobiliare sfuggirà alla tassa mobiliare; e questo effetto dirimpetto alle finanze, sarebbe tale che non può, che non deve essere accettato.

Del resto, l'onorevole ministro delle finanze ha già promesso che presenterà quanto prima il progetto di legge di perequazione delle imposte, e sarà allora che per legge potrà studiarsi se e come possa introdursi un articolo per il quale il possessore del fondo paghi egli tutto il tributo fondiario, e cessi la ritenuta a pregiudizio del creditore censista.

Io mi spingo più in là; perocchè credo che, anche allo stato della legislazione attuale, quando in specie venga votata la legge che discutiamo, potrà sollevarsi avanti ai tribunali la questione, se lo stato di diritto non venga necessariamente a mutarsi anche nei rapporti fra il possessore del fondo ed il creditore di questa rendita. Imperocchè il tributo fondiario qual è oggi, è desso quel tributo al quale si riferivano i decreti del 1° giugno 1817, 8 aprile 1833, 27 marzo 1801? La legge del 1864, legge

d'Italia, non ha innovata in nulla la natura, la portata di quel tributo fondiario? Io ritengo che il tributo fondiario della legge del 1864, non sia più quello del 1817, del 1833 e del 1801. Ma è ella questa una questione che possiamo decidere noi? Non lo so: io ne avrei scrupolo; io, che mi sono atteggiato a scrittore di libri di competenza, dubiterei se questa fosse questione di competenza del potere legislativo.

Ad ogni modo, l'occasione potrà venire, ripeto, quando verrà in discussione la legge di perequazione. Ma questo, perchè nessuna parte di reddito mobiliare sfugga alla tassa coerente alla natura sua, alla tassa di ricchezza mobile, io credo che non possa farsi a meno di accettare ora tale e qual è l'articolo proposto dal Ministero, ed a grande maggioranza appoggiato dal voto della vostra Commissione.

SALARIS. Penetrato dalle ragioni poste innanzi dall'onorevole Raeli, vengo anch'io a sostenere il concetto dell'emendamento dell'onorevole Englen. Però codesto emendamento dovrà contenere una generale disposizione, una misura per tutte le provincie d'Italia.

Ho ascoltato religiosamente l'egregio relatore della Commissione, che si sforzò con l'ingegno che lo distingue a combattere l'emendamento Englen; ma debbo confessare, che la sua parola non ha cancellato punto le impressioni che aveva ricevuto dal discorso dell'onorevole Raeli. Egli volle porre in maggior chiarezza la questione, e cominciò per affermare che scorgeva due rendite che avevano una scaturigine distinta ed un'indole diversa; una è rendita mobiliare, l'altra è rendita fondiaria. Ma da ciò io m'attendeva che ne traesse tutte le analoghe conseguenze, e giungesse felicemente ad una giusta e logica conclusione.

Perdoni l'onorevole relatore, se dirò che restai illuso nella mia aspettazione. È vero, secondo il Codice civile, il creditore censuario ha una rendita mobiliare; ed è fuori di dubbio, che il possessore di un fondo gravato di un censo ha una rendita fondiaria. Ma che per ciò? Sarà forse meno vero che il creditore censuario concorre al pagamento della imposta fondiaria?

Sì, o signori, non solo per la legislazione tributaria napoletana e siciliana, ma per tutte le leggi vigenti sulla imposta fondiaria, il possessore del fondo, il quale deve pagare la imposta fondiaria, e la pensione censuaria, riduce quest'ultima per guisa da far concorrere all'imposta fondiaria il creditore censuario.

È secondo il Codice civile la rendita censuaria

mobiliare, sì; ma per disposizione di legge, e per ritenuta del possessore del fondo, questa rendita mobiliare è costretta concorrere all'imposta fondiaria.

Questo fatto è manifesto, è all'infuori di ogni contestazione, e l'onorevole relatore non lo ha punto rievocato in dubbio. Ora io sono di accordo con l'onorevole Mantellini: la rendita fondiaria soggiaccia alla imposta fondiaria, e la rendita mobiliare al tributo sulla ricchezza mobile.

Se non che con l'articolo che discutiamo è applicato questo principio? La rendita censuaria è mobiliare? Allora è ingiusto che la si faccia concorrere al pagamento della fondiaria; allora la logica, la giustizia inesorabilmente richiederebbero che sia tolta al possessore del fondo la facoltà di ritenersi parte della pensione censuaria per concorso al pagamento del tributo fondiario.

Se poi sotto qualche rapporto considererete questa rendita parte della rendita fondiaria, e per questa ragione riterrete giusto il concorso al tributo fondiario, voi dovreste respingere l'articolo in discussione, e non sottoporre la rendita censuaria alla imposta sulla ricchezza mobile.

Queste a me parrebbero le conseguenze legittime di un principio enunciato dall'onorevole relatore. Ed ove a codeste conseguenze non si addivenga, ove si accolga questo articolo, e al tempo stesso resti intera al possessore del fondo la facoltà di ritenere parte della pensione censuaria che deve, per il pagamento della imposta fondiaria, è evidente che un creditore censuario soffrirebbe una duplicazione di tributo.

Questa pensione avrebbe per lui doppia faccia: sarebbe rendita fondiaria e concorrerebbe al tributo fondiario, sarebbe mobiliare e soggiacerebbe alla tassa di ricchezza mobile. Sarebbe una rendita pipistrello, or figura di topo ed or di uccello (*Ilarità*); mobiliare per la ricchezza mobile, fondiaria per il tributo fondiario!

Davvero che pipistrello è l'articolo di legge che ci si propone, e un articolo pipistrello non avrà l'approvazione della Camera.

Ma l'onorevole Mantellini diceva: ma che volete che si proponga, la soppressione o, meglio, l'abrogazione degli articoli di legge per i quali il creditore censuario è costretto concorrere al tributo fondiario?

Sì, tre volte sì, io rispondo; è questione di giustizia, e non potete altrimenti risolverla.

Se questa rendita è mobiliare, come è, è ingiusto che concorra al pagamento del tributo fondiario; se lasciate che questa rendita sia ridotta per il tributo fondiario, voi non dovete sottoporla alla tassa

di ricchezza mobile, farle subire una duplice riduzione.

Or sono, oppur no, le rendite censuarie soggette a detrazione per la imposta fondiaria?

Niuno può negarlo, e come diceva, non per le leggi di Napoli e Sicilia solamente, ma per tutte le leggi d'imposta fondiaria. Infatti prendete la legge del 1852 sulla imposta fondiaria in Sardegna, e vi troverete chiara chiarissima la disposizione per la quale il creditore di una rendita di censo concorre al pagamento del tributo fondiario; perchè anche con quella legge al debitore di un censo, o di una rendita censuaria è data facoltà, mercè ritenuta, di far pagare al creditore di quella rendita parte del tributo fondiario.

Se ciò è, o signori, e non può dubitarsi che sia, non è egli provato che la Camera, votando quest'articolo, senz'altro, duplica la imposta sulla rendita dei censi? Non è forse chiara, evidente la duplicazione della imposta?

È giusto questo? No, è ingiusto, è mostruoso. E vorremo noi anticipatamente, colla coscienza di commettere un'ingiustizia, far buona accoglienza a quest'articolo primo?

All'ultimo argomento dell'onorevole relatore io potrei non rispondere; è un argomento estrinseco, basato su un filo più o meno grosso di fiducia.

L'argomento si fondava nella promessa dell'onorevole ministro delle finanze sulla riforma del tributo fondiario.

Io noterò che si tratta di una promessa fatta negli ultimi di aprile, allo scorcio della Sessione, quando una nube avvolge la Camera, e lasciatemelo dire, quando l'onorevole ministro sa che pende sulla Camera la scure. Promessa inane, affatto inane a noi moribondi; promessa che dovrà farsi ad altri, e più opportunamente.

Io non so se l'onorevole Minghetti sarà in grado di ripetere codesta promessa alla nuova Camera; se sarà in grado di mantenerla su quei banchi; non so se la dimenticherà, se la ricorderà, se gliela ricorderanno e se egli la compirà. Tutto questo è *in fieri* e solo nel regno delle cose possibili; e può avvenire e non avvenire.

In quanto a me, dichiaro che ebbi ed ho poca fede nelle promesse dei ministri; fatte poi a moribondi, sono illusioni ed artifizii.

Ma pur fossero serie le promesse, esse non denno indurre la Camera a consacrare col suo voto l'ingiustizia dell'oggi per la riparazione di domani. E, o signori, il voto che ci si chiede su questo articolo è la più rivoltante ingiustizia.

RARELLI. L'onorevole Mantellini, colla forza supe-

riore del suo ingegno, ha cercato di far entrare nella coscienza della Camera la persuasione che in tutti i casi per effetto di questa legge i creditori di questi redditi, che diventerebbero tassabili per la ricchezza mobile, potrebbero adire i tribunali e farsi dichiarare esenti dalla ritenuta.

Non credo che i tribunali potessero spingersi a dichiarare abrogate le leggi che costituiscono il sistema della contribuzione fondiaria. Ma prego l'onorevole Mantellini, in questo caso, di correggere l'articolo, perchè con quest'articolo mantenete la ritenuta. I tribunali in quest'articolo trovano che la ritenuta si fa e si deve rispettare; soltanto la differenza tra la proposta del Ministero e l'emendamento sta in questo, che voi togliete l'imposta sul reddito imponibile, mentre all'incontro da parte nostra si vuole che sia compensata sulla tassa.

Senza questo cangiamento, l'argomento ingegnossissimo del mio ottimo amico e collega onorevole Mantellini non regge; perchè, ripeto, i tribunali troverebbero l'ostacolo nella legge stessa che mantiene la ritenuta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non posso comprendere il concetto dell'onorevole preopinante. Per me è chiaro che vi sono due redditi, uno fondiario, ed uno di ricchezza mobile; e che questi due redditi devono pagare due tasse all'erario. Ai rapporti fra il creditore ed il debitore, fra il proprietario e colui che ha il censo, l'erario è completamente estraneo perchè la ritenuta fatta dal debitore non entra nelle casse dello Stato.

SALARIS. È la legge.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domandi la parola, e quando abbia parlato, gli risponderò.

SALARIS. Benissimo! Ha ragione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Del resto la Commissione centrale dopo la legge dell'11 agosto 1870, si è pronunciata costantemente in questo senso e ha sempre riguardato quelle somme come soggette alla tassa di ricchezza mobile.

Nei tribunali, come ho già detto, si ebbero due diverse interpretazioni. Alcuni hanno giudicato che la ritenuta fatta dal debitore si debba dedurre dal reddito altri dalla tassa come vorrebbe l'onorevole Raeli. Ora che cosa propone l'onorevole Raeli?

Egli vorrebbe stabilire come punto inconcusso quello che alcuni tribunali soltanto hanno giudicato contro l'amministrazione. In altri termini, mentre la mia proposta tendeva a togliere di mezzo ogni contestazione, dando una interpretazione legislativa nel senso della tesi sostenuta finora dall'amministrazione, egli invece verrebbe a dare per legge una interpretazione del tutto opposta.

Io credo, o signori, che l'articolo, colle aggiunte che vengono proposte, invece di portare all'erario un beneficio, gli reca un danno. Questa è la mia profonda convinzione.

Del resto questa questione fu trattata, come ha accennato l'onorevole Mantellini, quando si è parlato del progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, ed allora si fece una riserva per quanto riguarda l'abolizione della ritenuta.

Quando si parla del pareggio, sento che tutti vogliono arrivarvi a costo di qualsiasi sacrificio. Ma poi, qualunque cosa si proponga, trovano or che è contraria allo Statuto, or che è ingiusta, or che è assurda. Buon Dio! Se andiamo di questo passo, temo che non raggiungeremo mai più questo scopo.

SALARIS. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Rinuncia l'onorevole Mascilli alla parola?

MASCILLI. Io voleva semplicemente dire che nel principio del mio discorso aveva premesso che, se l'articolo era dichiarativo, si era malamente interpretato, o se era aggiuntivo, non si doveva aggiungere; per conseguenza restino le cose come si trovano, e lasciate che decidano i tribunali; ma se volete mettere quest'articolo, il quale si ritiene come spiegativo dell'articolo 9, i tribunali non sono più liberi di giudicare.

PRESIDENTE. Siamo qui per fare le leggi, onorevole Mascilli.

Sarebbe inutile che la Camera si occupasse nell'esaminare un progetto di legge, che non dovesse avere effetto.

SALARIS. L'onorevole ministro riconosce che questa duplicazione esiste.

MINISTRO PER LE FINANZE. No.

SALARIS. L'onorevole Minghetti mi fa segni di negazione. Sono dolente che non riconosca ciò che mi pare più chiaro del sole.

Intendo la ragione per cui non vuole riconoscere codesta duplicazione d'imposta.

Il signor ministro dice: io non voglio entrare nei rapporti fra il creditore censuario e il possessore del fondo. Signor ministro, questo si può dire fuori di questo recinto, ma non si deve dire in questa Camera, e molto meno da quel posto; perchè non sono rapporti stabiliti fra il possessore del fondo e il creditore censuario con private convenzioni; sono rapporti che ha creati la legge. La legge ha dato facoltà al possessore del fondo di ritenersi quella parte dell'imposta fondiaria, la legge, che costringe il creditore censuario a concorrere al pagamento del tributo fondiario, e per nulla entrano i rapporti privati e i patti speciali. Io lo comprenderei, se

questo pagamento avesse origine da un rapporto speciale fra creditore e debitore. Ma non è lecito ad alcuno di noi, e meno ad un ministro, che deve conoscere le leggi dello Stato, il dire, che la riduzione della rendita censuaria ha luogo per effetto di rapporti speciali, mentre è un obbligo imposto dalla legge. Il concetto dell'onorevole ministro non è esatto nè in fatto, nè in diritto.

Facciamo un appello alla nostra coscienza; e vediamo in ultima analisi qual è il risultato di questo rapporto che il signor ministro non vuole riconoscere, vediamo se esiste oppur no la duplicazione dell'imposta.

Il creditore censuario paga l'imposta fondiaria, perchè non volete sopprimere quell'articolo di legge che dà al possessore del fondo la facoltà di ritenersi quella parte dell'imposta fondiaria; paga poi l'imposta mobiliare e quindi vedete che questa classe di contribuenti è più aggravata di tutte le altre classi; vedete che la stessa rendita è colpita dal tributo fondiario e dalla tassa di ricchezza mobile.

Non è dunque manifesta la ingiustizia?

Onorevole Minghetti, avete buoni occhi, il sole splende in tutta la sua forza; se voi non vedete, voi non volete vedere. Non vi ha lente allora che possa giovarmi.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. L'onorevole Mangilli ha facoltà di parlare.

MANGILLI. Non esito a dichiarare alla Camera che sono intieramente nell'ordine d'idee del primo articolo della legge, cioè a dire che non è giusto che tutti i redditi che provengono dai censi sfuggano alla tassa di ricchezza mobile. Questi redditi debbono pagare tutti la tassa, perchè in sostanza lo spirito del contratto di censo è quello di un contratto per rendita mobiliare.

Ma qui è ovvio di dire subito, che questi censi, quantunque tale sia la loro natura, per una finzione di legge, della legge canonica che voleva eludere gli effetti di una sentenza evangelica a tutti nota, furono legalmente considerati come contratti immobiliari. Si ritenne cioè da quelle leggi, che il possessore del censo fosse comproprietario, avesse una specie di dominio sopra il terreno censito. E per questo gli accordarono il diritto in *re* e l'esercizio dell'azione *rivendicatoria*.

Adesso viene quest'articolo e dice: niente affatto, tutte queste finzioni legali io non le riconosco più, hanno fatto il loro tempo; d'ora in avanti intendo di considerare i censi quali sono intrinsecamente, cioè a dire un reddito di ricchezza mobile. Ed io lo

ripeto, accetto questo principio e veggo che è fondato in ragione; ma se questa finzione di legge si vuol che cessi per lo Stato, perchè lo Stato possa avere la sua tassa su questi redditi, deve cessare anche pei censuari a fronte dei possessori dei fondi censiti, i quali, considerando quei redditi come immobiliari, fanno la ritenuta.

Se non si usa uguale trattamento tanto sotto il punto di vista dello Stato, quanto sotto il punto di vista del possessore del censo, ne avverrebbe che questi redditi pagherebbero una doppia tassa, cioè pagherebbero la tassa fondiaria ritenuta dal possessore del fondo e pagherebbero la tassa di ricchezza mobile al Governo. Questo vorrebbe dire che con un reddito, per esempio, di lire 1000 si pagherebbero lire 100, mediante ritenuta al possessore del fondo e si pagherebbero lire 132 per ricchezza mobile al Governo. Dunque si pagherebbe un duplicato di tassa.

Io non mi estendo di più, perchè si è già ragionato tanto su questa materia che non mi sembra conveniente di far perdere maggior tempo alla Camera. Quindi mi è forza ripetere che sono pronto a votare quest'articolo, perchè l'erario esiga tutte le tasse che gli spettano su tutti i redditi dei censi, ma lo voterei sol quando sia stabilito che sono tolti gli effetti delle leggi precedenti che stabilirono la ritenuta. (*Benissimo!*)

A quest'effetto ho proposto un emendamento, che prego il signor presidente di avere la bontà di leggere.

PRESIDENTE. L'onorevole Mangilli ha presentato un emendamento così espresso:

« Propongo che il primo alinea dell'articolo 2 finisca alle parole *o di dominio diretto*; e che vi sia un secondo alinea così concepito:

« Cessano di avere effetto le disposizioni delle precedenti leggi che autorizzarono una ritenuta sui redditi dei censi, come indennità o quota di concorso nella tassa fondiaria. »

CORBETTA, relatore. Io dirò brevissime parole dopo le eloquentissime pronunziate dall'egregio presidente della Commissione tanto autorevole in ogni, e specialmente nel presente argomento. Siccome però si è parlato di ingiustizia nel presente articolo e si è arrivati nientemeno che a formulare l'accusa che questo era un articolo pipistrello (*Si ride*), così credo mio debito il dire alla Camera qualche parola.

La Commissione è partita da un concetto molto semplice nell'accettare la presente disposizione, ed il concetto è questo: che in tutti i redditi di cui si occupa l'articolo 1, e di cui è inutile io faccia parti-

colare richiamo, noi siamo in presenza di redditi i quali procedono da un capitale estraneo alla proprietà fondiaria o prediale, come dir vogliasi.

Questo è il concetto cardinale che risponde alle obiezioni fatte, senza entrare in tutte le citazioni dottissime che ha fatto l'onorevole Englen a conforto delle argomentazioni sue.

È vero o non è vero che, sia che si accetti un sistema tributario il quale si fondi sopra una imposta generale sulla rendita mobiliare ed immobiliare, come, per esempio, è il sistema inglese, o si accetti il nostro sistema che poggia sul concetto di colpire certe rendite, le fondiarie o stabili, in un modo, e certe altre, le mobili, in modo diverso, è nello intento di questo o quel sistema che nessun reddito debbe sfuggire all'imposta?

Ora, se voi partite dalla premessa che qui si tratti di decime, censi, soggiogazioni, capitali *quandocumque*, vi è sempre un capitale estraneo al fondo da cui necessariamente sorte fuori un nuovo e diverso reddito, io vi domando a nome di quale giustizia dovremo mandare esenti alcuni redditi sotto pretesto che sono già compresi nella imposta fondiaria, contro ogni verità, come parmi avervi dimostrato nella relazione?

Signori, dopo aver proclamato tutti questi giorni che è da tutti riconosciuta la necessità di rinsanguare le finanze dello Stato, ci arresteremo proprio al primo passo sotto pretesto che si tratta di redditi già colpiti peggiorando la condizione di fatto attuale ed accettando quella interpretazione di alcune sentenze di tribunali, le quali pare alla Commissione urtino nella interpretazione collo stesso articolo 9 della legge 11 agosto 1870?

Voi dite: togliamo la trattenuta. Un emendamento presentato testè dall'onorevole Mangilli mi pare che contenga e ripeta questo concetto già contenuto negli emendamenti presentati dagli onorevoli Raeli, Mascilli ed Englen.

Io non ripeterò quello che ha detto benissimo l'onorevole Mantellini, come tutti questi emendamenti ripugnino al pensiero da cui mosse la Commissione; solo rivolgo speciale domanda all'onorevole Mangilli, cioè con qual diritto noi oggi potremmo accrescere la rendita di un Tizio debitore, qualunque sieno le cause da cui proviene il diritto di trattenuta, senza nessun vantaggio dello Stato? Domando all'onorevole Mangilli, in appoggio ed in base a quale giustizia noi oggi potremmo stabilire una legge la quale va evidentemente a vantaggio di una parte sola, senza che lo Stato ci abbia nessunissimo interesse?

Ho sentito l'onorevole Salaris interrompere l'o-

norevole presidente del Consiglio, il quale notava la distinzione fra diritti delle parti e il diritto d'imposta dello Stato; ho sentito gli onorevoli oratori i quali hanno parlato contro l'operato della Commissione e contro il suo povero relatore (quantunque abbiano dette gentilissime cose sulla relazione); ho, ripeto, sentito dire: ma voi vi basate unicamente sul fatto di patti contrattuali e di convenzioni, e cioè a dire sull'ipotesi di trattenute, basate su patti contrattuali, nel riguardo dei redditi di cui è discorso. Ha detto quell'esimio giureconsulto che è il mio amico l'onorevole Raeli: questo diritto di trattenuta proviene, non solo da patti, ma dalla legge. Signori, e che perciò? Forse che la legge distrugge o può distruggere il fatto che nell'odierna ricerca noi siamo in presenza di due redditi diversi? Ecco la questione vera ed efficiente che io oppongo agli oppositori, i quali mettono innanzi l'idea che, essendo questa trattenuta stabilita dalla legge, può il legislatore oggi venire a toglierla con altra legge.

Per queste semplici considerazioni la Commissione, all'infuori di un voto solo, quello dell'onorevole Della Rocca, ha accettato all'unanimità l'articolo primo proposto dal Ministero.

L'onorevole Mangilli, nell'ultima parte del suo discorso, ha detta una parola che forse può avere esercitata qualche influenza sulla Camera. L'onorevole Mangilli ha rincarato, portandolo in cifre, l'Achille degli argomenti degli oppositori, basandosi cioè sul fatto della duplicazione dell'imposta che ne avverrebbe accettando l'articolo in discussione.

Egli ha detto: avete un reddito di mille; su questo reddito di mille, cento sono trattenute dal proprietario fondiario; voi pagherete cionullameno 130 lire d'imposta di ricchezza mobile.

Io non so come l'onorevole Mangilli poteva ciò asserire, mentre aveva dinanzi il testo della legge che dispone al suo ultimo capoverso che questi redditi vengono tassati al netto della detrazione medesima. Ora questa detrazione è precisamente accordata per quel principio logico e razionale che segue tutte le imposte sulla rendita: *bona sunt quae supersunt aere alieno detracto*; e perciò colpiscono precisamente la rendita e non l'introito, o, come si può dire con parola più generica e più precisa, l'entrata; dal che ne viene che anche questa considerazione ed obiezione scema d'ogni effetto pratico, o meglio si riduce a nulla. Che se poi la giurisprudenza dei tribunali farà sì che queste trattenute siano tolte come onere al debitore del censo, della soggiogazione e simili, certamente allora si accrescerà quest'imponibile, perchè non ci sarà più bisogno di applicare la detrazione di cui parla l'ultimo

capoverso dell'articolo primo, essendosi realmente accresciuta la rendita nel reddituario mobiliare. Queste brevi considerazioni, mi pare, rispondano anche alle ultime osservazioni ed obiezioni dell'onorevole Raeli. Credo perciò di non dover insistere ulteriormente; oramai ci siamo abbastanza chiariti sulla questione, e mi parrebbe di far perdere un tempo prezioso alla Camera aggiungendo altre parole per difendere i concetti da cui la vostra Commissione fu animata nell'accettare l'articolo 1 del presente schema di legge, che io raccomando alla mia volta ai suffragi della Camera. (Bene! a destra — Rumori a sinistra)

MINISTRO PER LE FINANZE. La questione posta innanzi dall'onorevole Mangilli è non solo molto grave, ma difficilissima a risolversi. Ad ogni modo non si può certo risolvere immediatamente con una specie di emendamento ad un altro emendamento.

Sopra questo argomento vi furono già alla Camera delle discussioni in occasione della legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria.

L'impegno che io posso prendere è che il progetto di legge sulla perequazione conterrà un articolo per decidere questa questione. Il risolverla qui in questo momento mi sembrerebbe cosa molto grave. Del resto a me pare che la via più semplice da seguire sia questa: piuttostochè votare per l'uno o per altro emendamento si voti contro l'articolo...

RAELI e voci. No! no!

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Raeli dice di no; ma mi permetta; io ritengo che l'articolo con questi emendamenti sia più dannoso che utile, quindi piuttosto preferisco di lasciare le cose come sono.

MANGILLI. Io vorrei insistere sopra un'idea che del resto a me pare abbastanza chiara. Noi adesso con un articolo di legge veniamo a far cessare una finzione di legge. Ora io domando che questa finzione di legge si faccia cessare per tutti egualmente. Perchè è stata fatta la ritenuta? Perchè una finzione legale considerò i censi come una specie di proprietà fondiaria, e la rendita relativa come un reddito immobiliare: oggi invece questa finzione viene tolta, e si vogliono considerare questi redditi come redditi di ricchezza mobile. Sia; noi accettiamo, ma cessi la finzione per tutte e due le parti interessate.

La detrazione di cui parlava testè l'onorevole Corbetta, quella detrazione che a suo dire è una gran concessione ai poveri censuari, è invece ciò che li spaventa più che mai, perchè con questa detrazione pare a me che la legge venga a consacrare uno stato di fatto che è di grande detrimento

al loro diritto, anzi lo menoma e quasi lo distrugge.

Ed invero, quando la legge avrà riconosciuta la ritenuta, e ne terrà conto tanto da non assoggettare alla tassa che il reddito depurato, che cosa resta al censuario? Potrà più presentarsi ai tribunali ed implorarne l'appoggio per sottrarsi alla ingiustizia di una doppia tassazione?

Sono poi tanto persuaso che la concessione di cui mena vanto il Corbetta è dannosa, che non avrei nessuna difficoltà a ritirare il mio ordine del giorno, quante volte dalla Commissione e dal Governo si facesse una esplicita dichiarazione, e cioè che i rapporti che sono adesso fra i possessori dei censi ed i possessori dei fondi, restano fermi e non vengono menomamente alterati dalle attuali disposizioni di legge.

MANTELLINI. Questo è evidente.

MANGILLI. In questo caso potrà essere ragionevole che il possessore del censo, che viene adesso assoggettato alla tassa di ricchezza mobile, possa, di fronte al suo debitore, dirgli: voi non avete più diritto di farmi la ritenuta per l'imposta fondiaria, perchè pago la ricchezza mobile e non posso essere passibile di due tasse. Ritenuto ciò, e ritenuto anche quello che ha detto l'onorevole ministro delle finanze, cioè che di questa questione si potrà discutere quando si tratterà della perequazione fondiaria, io ripeto, non avrò alcuna difficoltà a ritirare il mio emendamento, affinchè possa aver effetto quello che il ministro delle finanze vuole, cioè a dire che la finanza si possa avvantaggiare di tutte le tasse che concernono i redditi di questo cespite.

DI MASINO. Io non entrerò nella questione che si è fatta poc'anzi, intendo solo di chiedere uno schiarimento che potrà secondo me giovare alla questione stessa.

Nel leggere l'articolo primo in discussione e l'interpretazione ed estensione che ivi è data alla legge relativa alla tassa sui redditi di ricchezza mobile, mi pareva che fosse risolta una questione rimasta fino a questi ultimi tempi incerta, ma dopo la discussione che ebbe luogo, qualche dubbio si è sollevato in me che desidero e credo importante venga risolto.

Nelle provincie del primo compartimento in seguito all'applicazione della legge della perequazione dell'imposta fondiaria venne sollevata una quistione che dava luogo ad interpretazioni varie in riguardo all'imposta sul reddito che compete al proprietario delle acque indipendentemente dal prodotto del fondo irrigato.

I redditi, e prodotti delle acque sono di vario

genere: o sono compensi in danaro, o sono compensi in natura, vale a dire una parte del raccolto.

Nei primi tempi che la legge sulla ricchezza mobile venne applicata, questi redditi vennero compresi fra quelli soggetti alla legge sull'imposta della ricchezza mobile.

Questa decisione venne contestata, e la Commissione centrale, se non m'inganno, la risolse in senso negativo.

Questa prima interpretazione della legge, vale a dire ritenere non essere colpiti dall'imposta sulla ricchezza mobile, ma bensì dall'imposta fondiaria i redditi d'acqua, venne solo applicata per alcune località del compartimento, e diede luogo a successive contestazioni, e mi risulta in modo certo che oggi questi redditi pagano per taluni possidenti ed in talune località l'imposta di ricchezza mobile; in altre località e per alcuni altri proprietari pagano l'imposta fondiaria.

Io domando se in virtù dell'articolo 1 cotesta questione è risolta. A me pare di sì, imperocchè i redditi di questa fatta che sono indipendenti affatto dall'imposta che può colpire i terreni percorsi da canali e corsi d'acqua, per riguardo al contributo fondiario, sono per loro natura soggetti alla imposta di ricchezza mobile, e non più per conseguenza alla fondiaria.

Ripeto che a primo aspetto l'articolo 1 sembrava risolvere la questione; la discussione avvenuta mi ha lasciato il dubbio e ritengo importante vi sia una esplicita dichiarazione che tolga ogni incertezza ed ogni soggetto di contestazione per l'avvenire.

BONGHI. Io voleva fare una semplice proposta.

Vedendo uomini di tanta competenza in tali questioni, parlare così variamente sopra una materia che pure a me pare chiara, quando sia posta fuori da tutta quanta la fraseologia giuridica nella quale si avviluppa, voleva fare una semplice proposta, ed è questa, che la Commissione volesse insieme al ministro riesaminare questo articolo. Mi duole, mentre ero deliberato a votare tutte quante queste leggi...

MINISTRO PER LE FINANZE. Meno l'articolo primo! (*Viva ilarità*)

BONGHI. mi duole di trovare appunto una difficoltà al primo passo. Appunto io debbo chiedere ai miei amici, al ministro delle finanze e al relatore della Commissione soprattutto, che mi tolgano queste difficoltà; dappoichè ho ben desiderio di saltare tutte le barriere che il presidente del Consiglio ci ha rizzate dinanzi (ed egli sa che non ho paura a saltarle), ma se egli ne abbassasse qualcheduna di tratto per non forzarci a romperci il collo (*Ilarità*),

non sarebbe che bene. Non dico che quando questa barriera dovesse restare in piedi ad ogni patto, io non la salti; potrò fare anche questo sacrificio, ma vorrei che il Ministero e la Commissione ascoltassero, se non la mia opinione, il sentimento d'equità che deve pure parlare nel loro animo e cercassero di conciliarlo, dove si può, colle avare dimande della finanza.

Spogliamo la questione della fraseologia giuridica nella quale è ravvolta, e guardiamo quello che c'è coi fatti. Voi vedete una duplicità di redditi, fondiario e mobiliare; io ne vedo uno solo. (*Movimenti*) So bene che ne vedete due voi (al relatore della Commissione), so anche come si fa a vederne due (*Siride*): io però ne vedo uno. Ora vi dirò quello che vedo. Vedo un reddito che è riscosso da uno e pagato da un altro, e pagato, in alcune provincie soltanto, colla detrazione del 10, dell'8, del 6 per cento voluto dalle leggi, che vi sono in queste diverse provincie, e voluto perchè si è voluto che questo possessore di un reddito ipotecato sopra un fondo partecipasse al pagamento della fondiaria che grava su questo. Che cosa succederà se ora voi pubblicate in queste provincie l'articolo primo del progetto di legge così come è proposto? Che una nuova detrazione, per una nuova imposta, sarà fatta a questo reddito, senza nessuna considerazione, o senza sufficiente considerazione dell'imposta che paga già.

MINISTRO PER LE FINANZE. È la stessa cosa.

BONGHI. Non è la stessa cosa; poichè in alcune provincie vi sono leggi che a questo possessore d'un reddito impongono già il pagamento di un'imposta fondiaria, mentre in altre siffatte leggi non esistono. Per tacere dunque d'altre obiezioni, la disposizione di quest'articolo comincia dal non conformarsi ai principii cardinali e statutari di tutta quanta la legislazione finanziaria; che invece di distribuire proporzionatamente l'imposta, la distribuisce sproporzionatamente all'avere dei cittadini, dove grava più, dove meno. Il reddito adunque che io vedo, e che è anche il solo che importa di vedere, è quello che io, come possessore di un censo di questa natura, riscuoto dal mio debitore, e che voi in una provincia mi lasciereste riscuotere senza altra sottrazione che quella della imposta sulla ricchezza mobile, ed in un'altra provincia non permettereste che io riscuota senza essere assoggettato, oltre questa sottrazione, anche a quella che mi è imposta da leggi anteriori e speciali.

Se fosse esatto ciò che ha detto qui l'onorevole relatore, che non si voglia col presente articolo pregiudicare nè punto, nè poco la questione, e che s'intende lasciare ai tribunali il risolvere, se a que-

sti censi spetti pagare l'imposta sulla ricchezza mobile oltre la fondiaria che pagano già, direi che non è una legge buona quella che lascia a risolvere ai tribunali addirittura tutta la materia sua; ma non piegherei il capo, e direi: commettiamo pure ai tribunali di venirne fuori come si sia. Ma non è così; voi procedete diversamente, v'intromettete nelle questioni voi stessi e le decidete. Voi tenete conto di quella imposta fondiaria che oggi in alcune provincie il possessore del censo è chiamato dalle leggi a pagare, ma lo fate considerandolo in una maniera che a me non pare equa; perchè dovrete considerare tutta la somma che io oggi pago all'erario sotto forma d'imposta fondiaria, e detrarla da quella che mi chiedete col titolo d'imposta di ricchezza mobile; e voi invece non la considerate che per una piccola parte. Voi diffatti concedete soltanto che il reddito non sia tassato nell'intero, ma al netto della somma che è pagata sopra esso in forma di fondiaria.

MANTELLINI, relatore. Lo ritira dedotto.

BONGHI. Sta bene! Vuol dire, quale resta, dopo pagata l'imposta.

MANTELLINI, relatore. Ma diminuito.

BONGHI. Intendo; ma qual è l'effetto di questa vostra proposta, e quanto diversa la conclusione a cui si viene? Se voi vi informaste al parere nostro, cioè se detraeste, come si dovrebbe dalle somme d'imposta di ricchezza mobile sull'intero suo reddito, quella che n'è sorretta già come imposta fondiaria, effetto di leggi anteriori e speciali, un censo di mille lire sarebbe imposto, poniamo di 113, ma come nelle provincie napoletane, per citare soltanto quelle, è già gravato, di 100, ve ne resta a pagare sole 13; invece, quando sia toccato il resto delle cento lire, pagherà oltre queste, altre 118; vuol dire 218 in tutto. Vi par piccola la differenza tra la soluzione vostra e quella che vi si propone? Non vi par ragionevole il fermarvi un poco ivi a considerare se sia giusto il produrre un danno così grave ad alcuni contribuenti in alcune provincie del regno soltanto? Se lo produceste dappertutto, sta bene; noi siamo qui per risecare sulle sostanze di ciascheduno ciò che bisogna alla vita dello Stato; ma non dobbiamo noi fare in un modo diverso sulle varie parti d'Italia. Questa diversità che nasce da legislazioni anteriori, le quali non vi trovate in grado di correggere, è quella alla quale vi chiediamo soltanto di porre un rimedio.

Io pregherei adunque la Commissione ed il ministro di volere accettare il rinvio che propongo. Pregherei poi il ministro di ritenere che non è esatto l'affermare, che quest'articolo o deve rima-

nere come sta, o è più utile per la finanza il ritrarlo. Non è bene esagerar nulla; non bisogna riscaldarsi così, ed essere persuasi che siamo tutti qui per fare il meglio che si può. Se vi bisogna un'ulteriore somma, chiedetela, ma in maniera che sia pagata ugualmente da tutti. Una disposizione, invece come l'attuale, così disuguale nei suoi effetti da una provincia all'altra, non è adatta se non a produrre una grande irritazione, e questa per se medesima, diventa un impedimento alla riscossione della tassa ed al buon andamento dello Stato.

Si guardi dunque, come anche temperata la disposizione di questo articolo nel modo che diciamo noi, sicchè diverse provincie paghino in egual proporzione, la finanza ne ritrarrebbe due vantaggi grandissimi. L'uno che tutte le questioni sorte sinora in questa materia, sarebbero risolte e composte; l'altro che la somma che si paga oggi, per leggi anteriori, come imposta fondiaria, è minore di quella che si pagherebbe d'ora innanzi per imposta di ricchezza mobile, le finanze si vantaggerebbero dal surrogare l'una all'altra. Diffatti, la maggiore imposta che si paga oggi per questi censi, è nelle provincie napolitane, ed è del 10 per cento, mentre la ricchezza mobile ora ammonta al 13 20; e poi ha un avvenire largo davanti a sè, nè si fermerà, se i bisogni della nostra finanza continueranno a crescere.

È quindi vero che il vantaggio della finanza non sarebbe, quando fosse modificato l'articolo, così notevole come si potrebbe sperare dall'articolo così come è formulato ora; ma non sarebbe però neanche da disprezzare. Del resto, non ci sono in questa Camera uomini che meglio del ministro e dell'onorevole Mantellini intendano che ad ogni modo i vantaggi che la finanza si deve procurare non bisogna che siano prodotti col puro e semplice criterio del prender più, ma siano anche conformi ad un sentimento equo e giusto dei diritti dei contribuenti, e non si possano accagionare d'iniquità e di violenza. Non è senza importanza per la pronta, retta, spedita, leale esecuzione dell'opinione, che il legislatore ha formulato le sue leggi con equità ed imparzialità di spirito. È necessario che questa opinione sia partecipata da tutte quante le popolazioni del regno, come quella che è solo atta a temperare il bruciore delle imposte.

Pertanto, se mai queste ragioni mie, o quelle degli altri, paressero alla Commissione ed al ministro degne di qualche considerazione, io pregherei che si prenda un po' di tempo a ponderare; poichè è sperabile che in una maggiore calma degli animi, e lontani dall'ardente discussione dell'Aula, trovino

ministro e Commissione una via nella quale nè le finanze perdano nulla di quello che è ragionevole aspettino, nè la giustizia si possa credere punto offesa.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prima di tutto debbo dichiarare che aderisco pienamente al concetto espresso dall'onorevole Mangilli. Fin da quando si fece il conguaglio provvisorio si disse che nella legge di perequazione ci dovesse essere un articolo per risolvere questo punto. Per ora la questione non riguarda che i rapporti di questi individui col l'erario.

Similmente mi è grato dichiarare all'onorevole Masino che convengo pienamente nel modo d'interpretazione da lui espresso.

L'onorevole Bonghi desidera che sia rimandato alla Commissione quest'articolo. Ma, Dio buono, è una cosa tanto chiara che nulla più! Che volete che discuta la Commissione?

Noi non abbiamo mai inteso sollevare con questo progetto di legge la questione che vien fatta oggi, di modo che mi parrebbe inutile il ritornare a discutere questa cosa fra Ministero, Commissione e proponente.

Quanto alla proposta dell'onorevole Raeli, ripeto essere io convinto veramente che l'accettarla ci porrebbe in una condizione assai peggiore di quella in cui siamo oggi. Ora almeno abbiamo la Commissione centrale delle imposte e diversi tribunali che definiscono la questione in favore dell'erario; se invece io accettassi la proposta, la questione verrebbe risolta assolutamente contro l'amministrazione.

Sicchè l'onorevole Bonghi abbia pazienza, voti come la sua coscienza gli suggerisce; se non vuol saltare non salti. (*ilarità*) Ma in quanto a me dico che tutti gli articoli che saranno discussi in questa Camera... (*Interruzione per parte dell'onorevole Bonghi*)

Mi permetta l'onorevole Bonghi, io sono stato attento, e desidero di dirgli che tutti gli articoli che dobbiamo ancora discutere troveranno un oratore il quale dirà che la perfetta giustizia e la perfetta eguaglianza non sono osservate, e che si potrebbe in qualche altro modo meglio bilanciare gli interessi dell'erario e dei contribuenti.

FINI. Se io non mi sentissi abbastanza sicuro e chiaro delle opinioni mie su questa materia, non rompere il silenzio, osando di prendere parte a questa discussione dopo che vi si sono misurati oratori sapienti, arguti ed anche passionati. Ma davvero mi pare che un po' di perturbazione di criterio ci sia in tutto quello che è stato detto per opporsi a questa disposizione della legge.

Cosa si ricerca con questo articolo di legge? Si ricerca egli di modificare i rapporti tra chi riscuote la decima, o qualche canone consimile di rendita al confronto del proprietario che lo deve pagare? Si ricerca egli di ritemperare quelle leggi che regolano appunto questi rapporti? Si ricerca egli di creare un'eguaglianza per tutta Italia tra i rapporti del debitore ed il creditore di codesti canoni? No, di certo. Noi ricerchiamo quale è la materia imponibile di ricchezza mobile che finora si sottrae alla tassa, e ricerchiamo di volerla colpire qual è; qual è positivamente la rendita che deriva da tali eredità, senza nè esagerarla nè diminuirla.

Ora, o signori, noi troviamo che in alcuni paesi le decime o rendite similari riescono diminuite di un tanto, sia per effetto degli atti costitutivi, sia contrattualmente, sia in forza di leggi; ciò che il creditore è costretto ad abbandonare in sollievo del proprietario debitore, dicesi vada a diminuzione dell'imposta fondiaria che egli è tenuto di pagare. Questo torna un vero sollievo recato alla proprietà. Sarà giusto, sarà ingiusto che il debitore si vegga così sollevato dal creditore, ma certo non è qui il caso nè di conoscerne, nè di provvedere. Cosa resta? Resta precisamente il riconoscimento della rendita netta che il creditore va a toccare, e che di sua natura sostanzialmente, come dice l'onorevole Mantellini, appartiene alla ricchezza mobile.

Noi vogliamo imporre questa rendita al netto, dappertutto egualmente, nella stessa misura. Come mai si può avviluppare una questione così chiara, così semplice, come mai può trovarsi giusto ed opportuno anche ciò che opponeva l'onorevole mio amico Mangilli, di volere adesso risolvere la questione di assolvere il creditore di quanto abbandona per una ragione qualunque, sia pure per legge, a sollievo del debitore che è il proprietario? Perchè lo vorremo fare in questo momento? Se vi saranno ragioni che possano farsi valere dinanzi ai tribunali, ebbene, ne sarà fatta giustizia. Sarà dimostrato in seguito il bisogno di un provvedimento legislativo riparatore; potrà a tempo e luogo essere adottato. In questo momento non dobbiamo preoccuparcene, altrimenti correremo pericolo di voler regolare dei rapporti giuridici, quando stiamo facendo una legge puramente di finanze.

In altro momento, quando si tratterà di stabilire la perequazione dell'imposta fondiaria, si avrà riguardo anche a queste relazioni, ma ora non interrompiamo il nostro lavoro sollevando ostacoli e opponendoci al primo atto di consenso che ci domanda il ministro di finanze, che ci siamo promessi di aiutare ad uscire dalle aspre difficoltà che lo assediano.

Mi perdoni l'onorevole Mangilli: egli è più arrendevole degli altri, ma la conseguenza tanto del suo emendamento, quanto dei ragionamenti che sono stati sviluppati da questa Assemblea porterebbero precisamente ad alterare o a sopprimere gli effetti dell'articolo primo.

Voce. Lo ha ritirato.

FINZI. Dunque non è all'onorevole Mangilli che sono dirette le mie parole in questo momento, se ha ritirato il suo emendamento; le mie parole sono dirette a tutti coloro i quali non sono disposti a votare l'articolo primo della legge, quale fu proposto dal Ministero e concordato dalla Commissione.

A me pare di tanta evidenza che tutte le questioni state introdotte non equivalgono se non a turbare il giusto criterio che ci deve guidare, che non esito ad affermare che, anche al confronto delle opinioni così rispettabili che sono state pronunciate, avrebbe gran torto la Camera di arrendersi alle argomentazioni avverse e di non passare alla votazione dell'articolo quale ci è proposto; articolo che soddisfa a tutte le esigenze dell'equità e della giustizia, in quanto che l'ultimo alinea riduce al netto quella rendita che si ricerca, e che si vuole colpire dalla tassa di ricchezza mobile, senza cercarne nemmenoamente di più.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

L'onorevole Mangilli non insiste nel suo emendamento?

MANGILLI. Dopo le dichiarazioni del ministro, nel senso da me desiderato, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Ora prego la Camera di ritenere che all'articolo 1, dopo aver detto: « Fra i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile in applicazione dell'articolo 9, § 1, della legge dell'11 agosto 1870, allegato N, sono compresi i censi in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere, i quartesi, i frutti di capitali *quandocumque*, le soggiogazioni e ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto, » il Ministero e la Commissione fanno seguire le parole: « comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario. »

Segue poi il secondo comma:

« Questi redditi vengono tassati al netto della detrazione medesima. »

Ora diversi emendamenti sono proposti, i quali, sotto forme diverse, hanno tutti la stessa portata: di sopprimere cioè il secondo comma, sostituendovi le formule che sto per leggere.

L'onorevole Mascilli ha proposto anche la sop-

pressione dell'intero articolo primo; ma ciò equivale a votare contro l'articolo stesso.

La proposta che l'onorevole Mascilli contrapporrebbe al secondo comma è la seguente:

« Questi redditi saranno tassati al lordo senza tenersi conto della ritenuta che subirono con i decreti reali del 1° giugno 1817 ed 8 aprile 1833 per l'ex-regno di Napoli e Sicilia, e con l'editto 27 marzo 1801 per l'ex-Stato pontificio, la quale ritenuta verrà detratta dalla tassa. »

L'onorevole Raeli, sotto forma più ampia, proporrebbe di sostituire al secondo comma la formola seguente:

« Però la tassa relativa ai redditi contemplati al paragrafo precedente verrà diminuita di una somma pari a quella dai medesimi detratta per tributo fondiario. »

L'onorevole Englen poi, prefiggendosi lo stesso scopo sotto formula diversa, vorrebbe che si sopprimessero le parole: « comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario » per sostituirvi la seguente formula: « purchè non subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione del tributo fondiario, nel qual caso la tassa di ricchezza mobile sarà diminuita di quanto è detratto sul tributo medesimo. »

Nel caso che quest'emendamento fosse rigettato, l'onorevole Englen propone quest'altra aggiunta: « È abolito il diritto di ritenuta a favore del debitore, imposto al tempo ed a motivo dello stabilimento della fondiaria. »

Questa è una proposta subordinata.

ENGLER. Domando la parola per una dichiarazione.

Siccome il mio emendamento è perfettamente simile a quello dell'onorevole Raeli, così io m'unisco al suo.

PRESIDENTE. Stava per dire che appunto la forma della proposta dell'onorevole Raeli essendo la più estesa, doveva avere la precedenza. Così, anche l'onorevole Mascilli si associa?

MASCILLI. Mi unisco anch'io alla proposta dell'onorevole Raeli che ha la stessa portata della mia.

PRESIDENTE. Anzi è più larga. Dunque prego la Camera di ritenere che l'onorevole Raeli propone che si sostituisca al secondo capoverso dell'articolo primo, che dice: « Questi redditi vengono tassati al netto della detrazione medesima » queste parole:

« Però la tassa relativa ai redditi contemplati nel paragrafo precedente verrà diminuita di una somma pari a quella dai medesimi detratta per tributo fondiario. »

Domando se questo emendamento è appoggiato,

SAMARELLI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Non si può, siamo in votazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

RAELI. Si chiede se si tratta di una sostituzione al capoverso.

PRESIDENTE. Sì, è una sostituzione all'ultimo capoverso. Ho avuto la disgrazia di essere mal compreso dall'onorevole Samarelli.

Pongo ai voti la proposta Raeli, della quale ho dato lettura.

(Si fa la votazione per prova e controprova.)

La prova e controprova essendo dubbie, si procederà alla votazione per divisione. *(Rumori a sinistra)*

La Camera deve essere lieta che l'ufficio di Presidenza cerchi tutte le guarentigie della precisione del voto.

Coloro che approvano l'emendamento dell'onorevole Raeli, sono pregati di passare a sinistra, coloro che non lo approvano, sono pregati di passare a destra.

(Si fa il traslocamento.)

Sono pregati di prendere posto e di stare seduti, onde la Presidenza possa contare i voti.

(L'emendamento dell'onorevole Raeli è respinto.)

Ora do la parola all'onorevole De Donno, che ha chiesto di parlare sull'articolo 1. *(Conversazioni generali ed animate)*

DE DONNO. Onorevole presidente, fo atto di grande ubbidienza prendendo a parlare in mezzo alla forte agitazione in cui versa la Camera. Solo mi dà forza ed ardire il pensiero che l'onorevole Minghetti dovrà essere benenolo verso di me, poichè egli mi enumera già tra i cavalieri senza paura e senza macchia che arditamente seguono la sua bandiera.

Egli n'ebbe certezza poc'anzi...

Onorevole presidente, mi sacrifica in un inutile tentativo: la mia voce non supera i rumori. *(L'oratore parla in mezzo ai rumori)*

PRESIDENTE. Se si ristabilisce il silenzio, si continuerà nella discussione, altrimenti dovrò sospendere la seduta. Prendano i loro posti. *(Continuano i rumori)*

DE DONNO. Io non ho che una domanda a rivolgere all'onorevole ministro delle finanze ed alla Commissione. Essa è la seguente:

Col primo alinea dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 fu disposta la conversione dei beni immobili degli enti morali conservati per mezzo di iscrizione in loro favore di una rendita eguale a quella accertata, e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta. *(Rumori)* Il demanio ha pre-

teso, e pretende ancora, di essere depurata detta rendita dall'imposta di ricchezza mobile. Questa pretesa è stata attaccata d'ingiusta da parte degli interessati, a favore dei quali si è pronunziata la giurisprudenza.

Sebbene la lettura della diligente relazione dell'egregio amico mio, onorevole Corbetta, mi abbia in parte tranquillizzato, poichè tra le questioni elevate in essa, per essere risolte dal presente articolo in esame, non v'ha verbo su di quella da me accennata... *(Continuano le conversazioni)*

Pregherei l'onorevole presidente a sospendere la seduta per cinque minuti. È impossibile che le mie parole siano intese.

PRESIDENTE. A quest'ora, se si sospende la seduta, tanto vale levarla. La Camera le presterà attenzione. Facciano silenzio. O continuare la seduta con calma o toglierla affatto.

Continui, onorevole De Donno.

DE DONNO. Lungi da me l'idea di venire in questo momento a chiedere la soppressione dell'articolo o la modificazione di esso o proporre un emendamento qualunque. Io mi limito solo a chiedere se coll'estensione data a questo primo articolo il ministro delle finanze e la Commissione abbiano inteso di portare novazione alcuna, in rapporto alla menzionata questione, allo stato attuale della legislazione.

Ecco a che si riduce la mia modesta domanda.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io dichiaro che non intendiamo portare novazione alcuna.

CORBETTA. Evidentemente, non può essere discutibile.

DE DONNO. Prendo atto di queste dichiarazioni dell'onorevole ministro e del relatore della Commissione, e, rendendo loro grazie, pongo fine al mio dire.

PRESIDENTE. Non essendovi altro oratore iscritto sull'articolo 1, debbo metterlo ai voti nel suo complesso.

Deggio però comunicare alla Camera che gli onorevoli Catucci, Lazzaro, Del Giudice Achille, Della Rocca, Billi, Paternostro Francesco, Del Giudice Giacomo, Berruso, Romano, Ceraolo, Friscia, Salaris, Carutti, Marolda, Strada e Colonna...

ASPRONI. Aggiunga anche me.

PRESIDENTE... hanno chiesto che sull'articolo 1 si voti per appello nominale.

Quindi si procederà all'appello.

Coloro che approvano l'articolo 1 nel suo complesso, risponderanno sì, coloro che non l'approvano risponderanno no.

(Massari, segretario, procede all'appello nominale)

Votarono in favore:

Airenti — Alippi — Anca — Angelini — Anselmi — Ara — Arese Achille — Arrigossi — Beneventani — Bertolè-Viale — Biancardi — Biancheri — Boncompagni — Bonfadini — Boselli — Bosi — Breda Vincenzo — Briganti-Bellini — Broglio — Bucchia — Busacca — Cadolini — Cagnola Carlo — Calciati — Carmi — Casalini — Castelnuovo — Castiglia — Cencelli — Ceruti — Chiappero — Codronchi — Corbetta — Correnti — Cortese — Crispo-Spadafora — D'Aste — De Amezaga — De Donno — Degli Alessandri — Deleuse — De Martino — De Nobili — De Saint-Bon — De Scrilli — Di Collobiano — Di Geraci — Di Masino — Dina — Di Rudini — Di San Marzano — Duranti-Valentini — Ercole — Fambri — Fano — Fincati — Finzi — Fiorentino — Franzi — Frizzi — Gerra — Giudici — Grella — Griffini — Grossi — Guala — Guerrieri-Gonzaga — Lanza di Trabia — Loro — Luzzatti — Maldini — Mandruzzato — Mangilli — Mantellini — Marazio — Marchetti — Mariotti — Marzi — Massari — Maurogò nato — Melegari — Messedaglia — Minghetti — Monti Francesco — Morelli Donato — Morini — Morpurgo — Moscardini — Murgia — Nisco — Pallavicino — Pecile — Piroli — Pugliese — Quartieri — Rey — Ricasoli — Ricotti — Righi — Ruspoli Augusto — Secco — Sella — Serafini — Servolini — Sigismondi — Silvani — Spalletti — Spaventa Bertrando — Spaventa Silvio — Speroni — Sulis — Teano — Tegas — Tenani — Tenca — Torre — Torrigiani — Umara — Viacava — Viarana — Villa-Pernice — Villari — Visconti-Venosta — Zanella.

Votarono contro:

Abignente — Allis — Angeloni — Asproni — Avezzana — Bersani — Billi — Billia — Borruso — Bove — Branca — Caetani di Sermoneta — Cammineci — Cannella — Carcani — Carrelli — Cattucci — Geraolo-Garofalo — Chiaradia — Colonna di Cesarò — Consiglio — Coppa — Coppino — Crispi — De Caro — Del Giudice Achille — Del Giudice Giacomo — Della Rocca — De Luca Francesco — Del Zio — De Sanctis — Di Blasio — Dossena — Englen — Farini — Favale — Ferrari — Frapolli — Friscia — Gentinetta — Germanetti — Ghinosi — Greco Antonio — Lacava — Lanzara — La Porta — Lazzaro — Lenzi — Lovito — Macchi — Maiorana — Mancini — Marolda-Petilli — Mascilli — Massei — Mazzoni — Mazzucchi — Merialdi — Merizzi — Mezzanotte — Miceli — Mo-

linari — Monzani — Morelli Salvatore — Mussi — Nelli — Nicolai — Nunziante — Oliva — Pandola Edoardo — Pandola Ferdinando — Paternostro Francesco — Paternostro Paolo — Picone — Ranco — Romano — Ruggeri — Salaris — Salemi-Oddo — Samarelli — Seismit-Doda — Sergardi — Solidati-Tiburzi — Sorrentinò — Strada — Toscanelli — Trigona-Vincenzo.

Si astennero:

Collotta — Corte — Nicotera — Piccinelli — Pissavini — Zuccaro.

Assenti:

Accolla — Acquaviva — Acton — Alasia — Alli-Maccarani (in congedo) — Alvisi — Amore — Annoni (in congedo) — Antona-Traversi — Araldi (in congedo) — Arcieri — Arese Marco (in congedo) — Argenti — Arlotta — Arnulfi (in congedo) — Arrivabene (ammalato) — Assanti-Pepe — Avati — Aveta — Baccelli — Barazzuoli (in congedo) — Barracco (in congedo) — Bartolucci-Godolini — Bastogi — Basso — Beltrani — Bellia — Bernardi — Bertani — Berti Domenico — Berti Lodovico — Bettoni — Bianchi Alessandro — Bianchi Celestino (in congedo) — Bigliati — Bini (in congedo) — Bonghi — Bortolucci — Bosia — Botta — Bozzi — Breda Enrico (in congedo) — Brescia-Morra — Brunet — Bruno — Busi — Cagnola G. B. — Cairoli — Calcagno (in congedo) — Caldini — Camerini — Campanari — Cancellieri — Cantoni (in congedo) — Capellaro — Capone — Capozzi — Carbonelli — Carchidio — Carini (in congedo) — Carnazza — Carnielo (in congedo) — Caruso — Carutti — Casaretto — Castagnola (in congedo) — Castelli — Cattani-Cavalcanti — Cavalletto (in congedo) — Cavallotti — Cerroti — Cecchetelli — Chiari — Chives — Ciliberti — Collesanti — Concini — Corapi — Cordova (in congedo) — Corsini (in congedo) — Cosentini — Costa — Cucchi — Cugia (in congedo) — Dalla-Rosa — Damiani — D'Amico — D'Ancona — Davicini (in congedo) — D'Ayala — De Blasio — De Cardenas — De Dominicis — De Luca Giuseppe — Dentice (in congedo) — De Pasquali — De Pazzi — De Portis (in congedo) — Depretis (in congedo) — De Sterlich — De Witt — Di Belmonte — Di Gaeta — Di Revel (in congedo) — Di San Donato (in congedo) — Doglioni — Fabbricotti (in congedo) — Fabrizi (in congedo) — Facchi — Faina — Fanelli — Fara — Farina Luigi (in congedo) — Farina Mattia — Ferracciù — Ferrara — Finocchi — Florena — Fogazzaro (in congedo) — Fonseca

— Forcella — Fornaciari — Fossa — Fossombroni (in congedo) — Frascona — Frescot — Gabelli — Galeotti — Gaola-Antinori — Garelli (in congedo) — Garzia — Giacomeli — Giani — Gigante (in congedo) — Giordano — Gorio — Gravina (in congedo) — Greco Luigi — Gregorini (in congedo) — Guarini (in congedo) — Guevara — Interlandi — Jacampo — La Marmora (in congedo) — Lancia di Brolo — Lanciano (in congedo) — Landuzzi — Lanza Giovanni — Larussa — La Spada — Leardi — Legnazzi — Lesen — Lioy — Lo Monaco (in congedo) — Lovatelli — Luscia — Luzzi — Maggi — Maierà (in congedo) — Malenchini — Maluta — Manfrin — Mannetti — Mantegazza (in congedo) — Manzella — Maranca (in congedo) — Mari — Marsico — Martelli-Bolognini (in congedo) — Martinelli — Martire — Marzano — Massa (in congedo) — Massarucci — Mattei — Mazzagalli (in congedo) — Mazzoleni — Melissari (in congedo) — Mellana (ammalato) — Menichetti — Merzario — Miani — Michelini — Minervini — Minucci — Molino (in congedo) — Mongini — Monti Coriolano — Morosoli — Musolino — Nanni — Negrotto Cambiaso — Nervo — Nobili — Nori — Pace — Pains — Paladini — Palasciano — Pancrazi — Panzera (in congedo) — Parisi-Parisi — Parpaglia — Pasini — Pasqualigo — Pelagalli — Pellatis (in congedo) — Pepe (ammalato) — Pericoli — Perrone di San Martino — Peruzzi (in congedo) — Pettini — Pianciani — Piccoli — Pignatelli — Piolti de' Bianchi — Pisanelli — Plutino Agostino — Plutino Fabrizio — Podestà (in congedo) — Polsinelli — Puccini — Puccioni — Raeli — Ranieri — Rasponi Achille (in congedo) — Rasponi Pietro — Rega (in congedo) — Restelli (in congedo) — Rignon — Ripandelli — Rizzari — Robecchi — Ronchei (in congedo) — Ronchetti — Ruspoli Emanuele — Salvagnoli (in congedo) — Sandri — Sanna-Denti — Santamaria (in congedo) — Scillitani — Scotti (in congedo) — Sebastiani — Serpi (in congedo) — Servadio — Siccardi (in congedo) — Simonelli — Sipio — Sirtori (in congedo) — Sole — Soria (in congedo) — Sormani-Moretti — Spantigati — Spina Domenico — Spina

Gaetano — Sprovieri (in congedo) — Stocco (in congedo) — Suardo (in congedo) — Tamaio — Tassa — Tedeschi — Tittoni — Tocci — Tornielli — Toscano — Tozzoli — Tranfo — Trevisani — Trigona-Domenico — Ungaro — Vallerani — Valussi — Varè (in congedo) — Vicini — Vigo-Fuccio — Villa — Vollaro — Zaccagnino (in congedo) — Zaccaria — Zanardelli — Zanolini — Zanone — Zizzi — Zupi.

Risultamento della votazione sull'articolo 1:

Presenti	217
Maggioranza	109
Risposero sì	124
Risposero no	87
Si astennero	6

(La Camera approva l'articolo 1.)

La seduta è levata alle ore 6 10.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari:

- a) Disposizioni relative alla tassa di ricchezza mobile;
- b) Modificazioni alla legge sulla tassa del macinato;
- c) Abolizione della franchigia postale;
- d) Tassa sul traffico dei titoli di Borsa;
- e) Tassa sul prodotto del movimento ferroviario a piccola velocità;
- f) Tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra;
- g) Tassa sulle preparazioni della radica di cicoria;
- h) Dazio di statistica;
- i) Estensione della privativa dei tabacchi alla Sicilia;
- l) Inefficacia giuridica degli atti non registrati.